## **NWG ENERGIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231
10.11.2022

## **INDICE**

- PARTE GENERALE I –	5
IL QUADRO NORMATIVO	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	5
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	5
1.2.I REATI PREVISTI DAL DECRETO	5
1.3.LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE	14
1.3.1 Gli elementi positivi della fattispecie	14
1.3.2 Gli elementi negativi delle fattispecie	15
1.3.3 L'interesse o vantaggio per l'ente	15
1.4. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO	10
1.5. IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLA DURATA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE	17
1.6. LA RESPONSABILITA' IN CASO DI VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	18
1.7. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	18
1.8. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA	19
1.9. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE	20
- PARTE GENERALE II –	22
IL MODELLO ORGANIZZATIVO	22
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	22
2.1 FINALITÀ DEL MODELLO	22
2.2 OBIETTIVI DEL MODELLO E I SUOI PUNTI CARDINE	23
2.3 DESTINATARI	24
2.4 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	24
2.5 CODICE ETICO	25
2.6 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO	2!
2.6.1 Le Aree di attività a rischio-reato e le fattispecie di reato rilevanti	26
2.6.2 Processi aziendali "strumentali/funzionali"	27
2.6.3 Protocolli di controllo	27
2.7 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE DELLA SOCIETÀ	29
2.8 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE	29
3 L' ORGANISMO DI VIGILANZA	30
3.1 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA	33
3.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
3.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
3.4 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
3.5 IL SISTEMA SANZIONATORIO	37
3.5.1 Sanzioni per il personale dipendente Ndr. paragrafo interamente da confermare a cura del cliente	37
3.5.2 Sanzioni per i lavoratori con la qualifica di dirigenti	39
3.5.3 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza	40
3.5.4 Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dell'OdV	40
3.5.5 Misure nei confronti di persone che hanno rapporti contrattuali/commerciali	41

4 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	41
5 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	42
- PARTE SPECIALE —	43
I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	43
INTRODUZIONE	43
PROTOCOLLI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI	44
SEZIONE 1. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	45
1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	50
1.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	53
1.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	57
SEZIONE 2. FLUSSI FINANZIARI, DELLA FISCALITA' E DELLA CONTABILITA'	58
2.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	64
2.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	66
2.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	70
SEZIONE 3. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	72
3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	75
3.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	77
3.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	80
SEZIONE 4. GESTIONE DEGLI ACQUISTI	81
4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	84
4.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	85
4.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	88
SEZIONE 5. GESTIONE DELLE VENDITE	89
5.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	91
5.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	92
5.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	94
SEZIONE 6. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI MARKETING, COMUNICAZIONE, LIBERALITA' E SPONSORIZAZZIONI	96
6.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	99
6.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	100
6.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	102
SEZIONE 7. GESTIONE DEL MARCHIO E DELLE CERTIFICAZIONI	104
7.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	105
7.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	106
7.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	106
SEZIONE 8. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/08	I DEL 108
8.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	109
8.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	110
8.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	118
SEZIONE 9. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	119
9.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	120
9.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	122
9.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	122

SEZIONE 10. GESTIONE DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	124
10.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	126
10.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	127
10.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	128
SEZIONE 11. FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI	130
11.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	133
11.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	135
11.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	136
SEZIONE 12. GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA	138
12.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	140
12.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	140
12.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	141
SEZIONE 13. GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY	142
13.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	143
13.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	144
13.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	145

## - PARTE GENERALE I -

## **IL QUADRO NORMATIVO**

#### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

#### 1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "D.Lgs. 231/2001" o, anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all'ente le medesime garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dalla realizzazione di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato, ed efficacemente attuato, un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

#### 1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano, di seguito, i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

## 1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

### 2 <u>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis):</u>

- Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

## 3 <u>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):</u>

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazioni per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

## 4 Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

## 5 Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

#### 6 Reati societari (art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

## 7 <u>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater):</u>

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);

- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

## 8 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1):

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

#### 9 Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

## 10 Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies):

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998);
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies D.Lgs. 58/1998).

## 11 Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

# 12 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

## 13 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1.):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493quater c.p.);
- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2, c.p.).
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (salvo il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente).

## 14 Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies):

- Immissioni su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a) bis Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, primo comma, Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171-bis, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette dal diritto di autore, o parte di essa (art. 171-ter, Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41).

## 15 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, (art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

#### 16 Reati ambientali (art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarico di reflui non autorizzati (art 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (art 256 comma 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Inquinamento di suolo tale da richiedere interventi di bonifica (art 257 comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Falsificazione dei risultati delle analisi sui rifiuti (art 258 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Traffico illecito di rifiuti (art 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
- Violazione ai limiti di emissione in atmosfera e/o inadempienze di quanto prescritto nella autorizzazione alle emissioni (art 279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, trasporto, anche per conto terzi, o detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 e ss.mm.ii. (art. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4 della Legge 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati di specie protette CITES (art. 3-bis della Legge 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono elencate in tabella A legge 91/594/CE (art. 3 comma 6 della Legge 549/1993);
- Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007).

#### 17 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998);
- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo revocato o annullato (art. 22, comma 12, D.Lgs n. 286/98). Le ipotesi aggravate (art. 22, comma 12bis, D.Lgs 286/98) a fronte delle quali diventa applicabile, a norma dell'art. 2 del D.Lgs 109/2012, il D.Lgs 231/2001, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati siano (alternativamente):
  - in numero superiore a tre;

- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro (art. 603bis, comma 3 del codice penale).

#### 18 Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

## 19 Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies):

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

### 20 Reati transnazionali

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

## 21 Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 47/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2020);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2020);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2020);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

## 22 Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

## 23 <u>Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 – septiesdecies)</u>

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

## 24 <u>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)</u>

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) (art. 518-terdecies c.p.).

### 1.3. LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE

## 1.3.1 Gli elementi positivi della fattispecie

Come già anticipato, la fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere di una peculiare forma di responsabilità, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario per l'insorgere della responsabilità) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente).

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'ente scatta qualora sia stato commesso un reato che:

- risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto o da leggi tramite rinvii;
- sia stato realizzato anche o esclusivamente nell'interesse o a vantaggio dell'ente, non si applica infatti il Decreto se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- sia stato realizzato da una persona fisica:
  - in posizione apicale ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: soggetto apicale; ovvero
  - sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale: soggetto subordinato.

#### 1.3.2 Gli elementi negativi delle fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'ente non scatta se il reato è stato commesso:

- da un soggetto apicale, quando l'ente prova che:
  - l'organo dirigente abbia adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (nel seguito anche il "Modello" o "Modello 231");
  - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (nel seguito anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV");
  - le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
  - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- da un soggetto subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.

#### 1.3.3 L'interesse o vantaggio per l'ente

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o vantaggio dello stesso. Dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nel perseguimento dell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore materiale (persona fisica) del reato (questi, in altri termini, deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita quindi ai risultati effettivi della condotta dell'agente (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo avuto direttamente di mira il perseguimento di un interesse dell'ente, abbia arrecato comunque un vantaggio a quest'ultimo).

Conseguentemente, secondo la Relazione, l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiederebbe una verifica ex ante. Viceversa, quella sul vantaggio che può essere tratto dall'ente,

anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiederebbe sempre una verifica *ex post*, dovendosi a tal fine valutare il risultato della condotta criminosa.

#### 1.4. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

## Le sanzioni pecuniarie:

Le sanzioni pecuniarie consistono nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a euro 10.329 e non superiore a euro 1.549.370, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote").

#### Le sanzioni interdittive:

Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
- I'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente a norma del Decreto;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

## La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

## La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

#### 1.5. IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLA DURATA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

Il comma 5-bis dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01, introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", prevede una riduzione delle sanzioni interdittive in caso di consumazione dei reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni).

Il beneficio è riconosciuto all'ente che, prima dell'emissione della sentenza di primo grado abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione

di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e si sia efficacemente adoperato:

- per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
- per assicurare le prove dei reati;
- per l'individuazione dei responsabili;
- per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

#### 1.6. LA RESPONSABILITA' IN CASO DI VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati *commessi* anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto; gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'ente nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'ente ceduto e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano invece alla società a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

### 1.7. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi:
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione

gestione e controllo;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo consente, dunque, all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

## 1.8. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Ai fini della predisposizione del Modello, sono state quindi prese in considerazione le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" (di seguito solo "Linee Guida") redatte da Confindustria e da ultimo aggiornate a giugno 2021.

Nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare nel contesto aziendale i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, da effettuarsi attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli
  opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, là dove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità d'azione;
  - obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle diverse Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

#### 1.9. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Ai fini della redazione del Modello, NWG Energia S.p.A. Società Benefit ha tenuto in considerazione anche i primi orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene in un primo momento le pronunce riguardanti la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, successivamente si è andata formando una giurisprudenza la quale si è occupata di verificare l'effettiva adeguatezza, le tempistiche di adozione e l'idoneità del Modello, rispetto alle esigenze ed alle caratteristiche degli enti adottanti (Trib. Milano, IV Sez. Pen., 4 febbraio 2013, n. 13976; Cass. Pen., V Sez., n. 4677 del 2014; C. App. Pen. Firenze, III Sez., n. 3733 del 2019; Cass. Pen., VI Sez., n. 12528 del 2019; Cass Pen., IV Sez., n. 3731 del 2020; Trib. Milano, II Sez. Pen. n. 10748 del 2021, Trib. Vicenza, Sez. Pen. n. 348 del 2021, Cass. Pen., Sez. IV, n. 32899/2021).

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare, i Giudici hanno valutato:

- l'autonomia ed indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza;
- l'analiticità e completezza nell'individuazione delle aree a rischio;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

NWG Energia S.p.A. Società Benefit, pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce delle più recenti decisioni giurisprudenziali, tenendo conto dei principi dalle stesse affermati e dagli orientamenti con il tempo affermatisi.

#### - PARTE GENERALE II -

## IL MODELLO ORGANIZZATIVO

#### 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

#### 2.1 FINALITÀ DEL MODELLO

**NWG** Energia S.p.A. Società Benefit (di seguito anche "**NWG** Energia" o la "Società"), è un'azienda trader di energia elettrica prodotta al 100% da fonti energetiche rinnovabili sul mercato libero, certificata dal GSE, mediante rilascio di una Garanzia di Origine (GO), che ne attesta la provenienza green (idroelettrica, eolica e solare).

Fin dalla sua fondazione, nel 2014, NWG Energia ha perseguito obiettivi di sostenibilità, ripotando nel proprio statuto l'impegno di vendere sempre e solo energia da fonti rinnovabili. Oltre a focalizzare il proprio core business sulla sostenibilità ambientale, ha parallelamente sviluppato negli anni collaborazioni con varie associazioni no-profit volte al perseguimento di iniziative filantropiche e solidali nei confronti di soggetti particolarmente svantaggiati.

Tali attività di sostenibilità sociale, ambientale ed economica hanno permesso alla Società di trasformarsi nel 2016 in Società Benefit avente lo scopo di perseguire – oltre agli obiettivi economici propri di un'attività imprenditoriale – una o più finalità di beneficio comune e di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Nel medesimo anno, la Società ha ottenuto la certificazione B Corp rilasciata da B Lab, organizzazione no-profit statunitense, che ha riconosciuto il rispetto di elevati standard in materia di performance sociale e ambientale.

Nello svolgimento delle sue attività, NWG Energia persegue le seguenti specifiche finalità di beneficio comune descritte all'articolo 2.4 dello Statuto:

- la tutela, la difesa e la salvaguardia della natura e dell'ambiente, anche mediante lo sviluppo, la promozione, la diffusione ed il sostegno dell'utilizzo delle energie rinnovabili o non inquinanti e, conseguentemente, il miglioramento della qualità della vita e della salute delle persone, in particolare mediante la valorizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili in funzione del risparmio energetico e della riduzione delle sostanze inquinanti responsabili del degrado dell'ambiente, sia locale che globale;
- la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati ed informazioni utili alla conoscenza delle tematiche ambientali ed in particolare dei vantaggi per la collettività legati all'uso delle fonti di energia non inquinanti;
- l'organizzazione di manifestazioni, conferenze, convegni, seminari e workshop volti alla sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni verso i benefici per la collettività e per la salute del rispetto dell'ambiente e della cultura "green" in genere";
- il perseguimento di iniziative filantropiche e solidali nei confronti di soggetti particolarmente svantaggiati;
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della società, per contribuire al loro sviluppo ed amplificare l'impatto positivo del loro operato, così contestualmente realizzando il perseguimento delle finalità di beneficio comune della società benefit.

In ottica di dare ancora più forza e vigore agli impegni assunti come Società Benefit, NWG Energia ha nominato un Responsabile CSR e Sustainability, per meglio presidiare e facilitare il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale e sviluppare una collaborazione con tutto il

movimento B-Corp.

Ciò premesso, NWG Energia consapevole dell'importanza di adottare, ed efficacemente attuare, un sistema idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato - con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 ottobre 2022 - la presente versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo 2.3) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie a un insieme di procedure e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contra stare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Il presente Modello costituisce pertanto regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

#### 2.2 OBIETTIVI DEL MODELLO E I SUOI PUNTI CARDINE

Come noto l'adozione di un Modello 231 non è imposta dalle prescrizioni del Decreto, tuttavia, NWG Energia si propone di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto della stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il presente Modello è stato predisposto sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da Confindustria, nonché delle pronunce giurisprudenziali maggiormente rilevanti ad oggi espresse.

Il Modello si pone altresì l'obiettivo di consentire alla Società di scoprire se nella propria struttura o nello svolgimento della propria attività vi siano delle situazioni o delle aree che favoriscano la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto e di consentire alla Società, nei limiti del possibile, di eliminare le predette aree o situazioni di rischio attraverso l'imposizione di regole di condotta stringenti e di controlli efficaci.

Il Modello si propone inoltre alcune finalità strumentali:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione di reati;
- diffondere una cultura di impresa improntata alla legalità;
- diffondere una cultura del controllo;
- fornire un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione societaria interna ed esterna.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("attività sensibili") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare la piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di NWG Energia di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

#### 2.3 DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per l'intero Consiglio di Amministrazione, per tutti coloro che rivestono in NWG Energia, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i dipendenti, il personale dirigente e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (di seguito i "**Destinatari**").

In particolare, Destinatari del Modello sono:

- il Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione nella Società o in una sua divisione e/o unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (es. apprendisti, etc.);
- coloro i quali operano su mandato o per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili, quali ad esempio i consulenti.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

## 2.4 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da NWG Energia nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività a rischio di commissione del reato (cosiddette attività "sensibili"), con individuazione di esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati, formalizzata nel documento denominato "Report di Risk Assessment e Gap Analysis" di cui al paragrafo 2.6;
- l'insieme di procedure e *policy* aziendali, a presidio di tutte le attività aziendali, ivi incluse in particolare ai fini del presente Modello quelle attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate esposte a un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- la previsione di principi di comportamento e protocolli di controllo definiti per ciascun processo strumentale/funzionale diretti a regolare le decisioni di NWG Energia declinati nelle Sezioni della "Parte Speciale" del presente Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello);

- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, a cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

#### 2.5 CODICE ETICO

NWG Energia, sensibile all'esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, ha adottato il Codice Etico.

Il Codice Etico che definisce una serie di principi di "deontologia aziendale" e di regole comportamentali, che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti sia da parte di tutti coloro che cooperano con essa nel perseguimento degli obiettivi di business (i.e. trattare con i partner commerciali, evitare conflitti di interesse e corruzione, protezione delle informazioni e beni commerciali).

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, fatte proprie spontaneamente dalla Società, che la stessa riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere una solida integrità etica ed una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti.

Il Codice Etico descrive infatti i principi validi per la Società e ne esige l'osservanza sia da parte dei dipendenti e dei propri organi sociali, sia da parte dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con essa. Il rispetto del Codice Etico non serve pertanto soltanto a diffondere all'interno della Società una cultura sensibile alla legalità e all'etica, ma anche a tutelare gli interessi dei dipendenti e di coloro che hanno relazioni con la Società, preservando la Società da gravi responsabilità, sanzioni e danni reputazionali.

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento (tra cui, legalità, correttezza e trasparenza) idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento complementare allo stesso.

#### 2.6 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO

L'efficace esecuzione del progetto e l'esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la costruzione del Modello ha richiesto l'utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro integrati.

L'attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla Società e, per gli aspetti non regolamentati:

- alle linee guida emanate da Confindustria in tema di "modelli organizzativi e di gestione";
- ai principi di "best practice" in materia di controlli (C.O.S.O. Report; Federal Sentencing Guidelines).

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto (c.d. "attività sensibili").

Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad un'analisi approfondita delle stesse. Nell'ambito di tale attività la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria

struttura organizzativa rappresentata nell'organigramma aziendale che individua le Direzioni/Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali.

NWG Energia ha, successivamente, analizzato le proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali (i.e. Responsabili di Direzione/Funzione) che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati di detta attività sono stati raccolti nel documento denominato "Report di Risk Assessment e Gap Analysis" suddiviso nelle seguenti sezioni:

**Sez. I** "Mappatura delle attività a rischio reato" in cui è stato valutato il rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (classificato per famiglie di reato) in relazione a ciascuna attività sensibile identificata. L'individuazione del livello di rischio potenziale si è basata sulla valutazione della probabilità di accadimento delle fattispecie di reato (bassa – media - alta) legata alla tipicità della condotta descritta nella norma e alla specifica attività aziendale svolta dalla Società.

Sez. Il "Gap Analysis & Action Plan" in cui sono stati individuati e valutati i presidi di controllo adottati dalla Società, sia quelli di natura "trasversale", che quelli specifici di ogni area a rischio/attività sensibile, con rilievo di eventuali gap e indicazione di suggerimenti/azioni di implementazione proposte allo scopo, non solo di migliorare il sistema di controllo interno, ma anche di mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

**Sez. III** "Risk Assessment" che identifica, sulla base del rischio potenziale e del Sistema di controllo rilevati, il rischio residuo di consumazione dei reati 231 sulla base di un giudizio che bilancia, per ciascuna area a rischio, il rischio potenziale con il controllo posto in essere dalla Società. All'interno del documento, conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, sono state altresì descritte alcune fattispecie di reato consumabili in ciascuna area a rischio, con esempi di condotte illecite e possibili finalità perseguibili dalla Società nella consumazione del reato stesso.

Tale documento è custodito dalla Funzione Legale – Ufficio Compliance, che ne cura l'archiviazione, rendendolo disponibile - per eventuale consultazione – ai Consiglieri di Amministrazione e a chiunque sia autorizzato dalla Società a prenderne visione.

## 2.6.1 Le Aree di attività a rischio-reato e le fattispecie di reato rilevanti

Nello specifico, dall'analisi della realtà aziendale di NWG Energia, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle seguenti aree di attività a rischioreato:

- Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri enti pubblici
- Flussi finanziari, contabilità e fiscalità
- Personale
- Acquisti
- Vendite
- Marketing, liberalità e sponsorizzazioni
- Area Industriale
- Sistemi informatici
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Ambiente

- Adempimenti societari
- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria
- Operazioni intercompany

## 2.6.2 Processi aziendali "strumentali/funzionali"

Nell'ambito delle attività sopra rappresentate, sono stati individuati dalla Società i processi aziendali c.d. strumentali/funzionali alla commissione del reato, ovverosia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o essere rinvenuti i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e a cui sono state ricondotte le attività sensibili.

#### Vengono di seguito riportati tali processi:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti
- Gestione dei flussi finanziari, della fiscalità e della contabilità
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione degli acquisti
- Gestione delle vendite
- Gestione delle attività di marketing, comunicazione, liberalità e sponsorizzazioni
- Gestione del marchio e delle certificazioni
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
   81/08
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale
- Gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi informativi
- Formazione del bilancio di esercizio e gestione dei rapporti con i soci
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
- Gestione dei rapporti intercompany

#### 2.6.3 Protocolli di controllo

Una volta identificate le attività della Società a rischio di reato e i relativi processi strumentali, essendo consapevole della necessità di garantire condizioni di equità e trasparenza nello svolgimento del proprio business e delle proprie attività e, in particolare, la necessità di impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto, NWG Energia ha deciso di integrare le procedure con ulteriori protocolli di controllo (di seguito, i "**Protocolli**").

Questi documenti sono sottoposti a revisione da parte dei responsabili delle attività considerate a rischio per la loro valutazione, approvazione, aggiornamento e distribuzione.

Ogni protocollo si basa sui seguenti principi generali, il cui rispetto deve essere garantito nello svolgimento delle attività della Società, ovvero:

- principio di conformità con la legge;
- principio di obiettività, coerenza e completezza;
- principio di separazione delle funzioni;
- principio di documentazione, tracciabilità e verificabilità.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interessi.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del sistema di controllo interno della Società vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

Nella predisposizione del Modello e sulla base delle aree di attività a rischio-reato risultate rilevanti, la Società ha riesaminato il sistema organizzativo e di controllo esistente, strutturato in una serie complessa di presidi, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto.

In particolare, il sistema organizzativo e di controllo della Società si basa, oltre che sui principi di comportamento e sui protocolli di controllo declinati nella "Sezione Speciale" del presente Modello, altresì sui seguenti elementi:

- il Codice Etico, che come sopra già rappresentato al paragrafo 2.5 sancisce principi e regole di condotta;
- rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale, anche con riferimento alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro). Detto documento è tenuto costantemente aggiornato; in particolare, sulla base della Gap Analysis effettuata, l'organigramma sarà rivisto entro 6 mesi dalla data di approvazione del Modello
- esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale, supportato da un sistema di deleghe e procure riguardante sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società nei confronti dei terzi (cosiddette "procure" speciali o generali);
- l'utilizzo di applicativi gestionali in grado di assicurare segregazione dei ruoli, livelli autorizzativi e controlli automatici;

- l'implementazione di sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio.

L'attuale sistema organizzativo e di controllo della Società, inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna Direzione/Funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

Si segnala altresì che la Società, in conformità al contenuto dell'articolo 6, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/01, utilizza strumenti informatici, procedure e risorse qualificate e si prefigge l'obiettivo: i) di realizzare una gestione dei flussi finanziari ordinata e trasparente; ii) di contrastare ogni possibile fenomeno di creazione di fondi occulti e/o provviste destinate alla commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

### 2.7 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE DELLA SOCIETÀ

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, fondato sulle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di NWG Energia rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

## 2.8 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (c.d. "Testo Unico Sicurezza"), nell'ottica di eliminare ovvero, là dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime per i lavoratori.

In considerazione del ruolo esercitato, è riconosciuto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il connesso e insito ruolo di Datore di Lavoro con riferimento alle attività aziendali e ai luoghi in cui le

medesime sono svolte, attribuendo allo stesso piena autonomia decisionale e gestionale e delle procedure aziendali applicabili, come da Delibera del CdA del 27 ottobre 2022.

Nell'ambito della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, operano i soggetti di seguito elencati:

- Datore di Lavoro
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- Medico competente
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Addetti alla squadra di primo soccorso
- Addetti alla squadra antincendio

É competenza specifica del Datore di Lavoro effettuare e predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") quale formalizzazione organizzata da parte dell'azienda, della valutazione di tutti i rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante l'esercizio delle rispettive attività e le misure idonee alla prevenzione di infortuni e incidenti attraverso la riduzione del rischio.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con riferimento alle figure specifiche operanti nell'ambito delle attività a rischio-reato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il sistema di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (come indicati, altresì, nella Sezione 8 della Parte Speciale, cui si rimanda) prevede un sistema di controllo anche sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, attraverso l'opera del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il sistema prevede, inoltre, il riesame e l'eventuale modifica delle soluzioni adottate quando vengono scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (attività svolta per il tramite del RSPP competente, in funzione di quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008).

Quanto al sistema adottato in materia ambientale, NWG Energia ha implementato un sistema di controllo sull'attuazione del sistema stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale - nell'ottica di eliminare, ovvero là dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per l'ambiente oltre che per la salute dei lavoratori e della popolazione circostante.

La Società verifica periodicamente l'applicazione e l'efficacia delle procedure in vigore in materia ambientale anche al fine di un'eventuale modifica delle soluzioni adottate in occasione di mutamenti organizzativi ovvero in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

#### 3 L' ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni/Funzioni.

Le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il D.Lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di NWG Energia ha approvato – con delibera del 27 ottobre 2022 – la nomina dell'Organismo di Vigilanza avente struttura monocratica.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- <u>Autonomia e indipendenza</u>: detto requisito è assicurato dalla composizione dell'Organismo di Vigilanza e dall'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto a detto organo.
- <u>Professionalità</u>: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche, conoscenze dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché la conoscenza della struttura organizzativa della Società e dei processi chiave.
- <u>Continuità d'azione</u>: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di NWG Energia.

#### 3.1 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione nella delibera consiliare di istituzione dell'Organismo. I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il secondo grado con i Consiglieri di Amministrazione, né in nessun altro rapporto che potrebbe causare un conflitto di interessi.

I membri dell'Organismo di Vigilanza rimangono in ogni caso in carica oltre la scadenza fissata nella delibera consigliare di relativa nomina fino a quando il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto con specifica delibera consigliare alla nomina dell'Organismo di Vigilanza nella nuova composizione o abbia confermato quella precedente.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società e professionisti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, scelto tra i consulenti esterni. In mancanza di nomina da parte dell'organo amministrativo, lo stesso verrà eletto dal medesimo Organismo di Vigilanza. Ndr. da mantenere nel caso di nomina di un OdV collegiale

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare

uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto, e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso, o di assunzione di nuova mansione incompatibile con i requisiti per la composizione dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce, invece, causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R., che riferirà in Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui a seguito di revoca, recesso o decadenza di un componente o altro fatto che possa ridurre la composizione dell'Organismo di Vigilanza a due soli componenti, lo stesso Organismo potrà in ogni caso svolgere le proprie funzioni e operare fino alla data della delibera consigliare integrativa della composizione con la nomina del terzo componente. Ndr. in caso di nomina di un OdV collegiale

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

#### 3.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;

- vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento all'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, là dove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- comunicare su base continuativa al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvede ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni/Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società, supportando la Funzione Legale e la Funzione Risorse Umane

  su richiesta – nella verifica della relativa adeguatezza;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (i.e. indirizzo di posta elettronica), diretto/i a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato, anche con il supporto delle Direzioni/Funzioni aziendali;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori ovvero di funzioni apicali della Società.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Direzioni/Funzioni aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni, dette "Flussi Informativi" (come definiti al paragrafo 3.4.), che devono pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali e, in ogni caso, tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma

aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, viene autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

#### 3.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta nelle seguenti modalità:

- periodicamente agli Amministratori, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte;
- almeno una volta l'anno attraverso una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e, a sua volta, può richiedere a tale organo di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

## 3.4 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni/Funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (c.d. "Flussi informativi"):

- su base periodica, una serie di informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali provenienti dalle singole Direzioni/Funzioni, previamente identificati e revisionati su base periodica dall'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni;
- senza ritardo qualsiasi informazione, dato, avviso e documento che costituisca deroghe o eccezioni alle procedure aziendali;

 occasionalmente, qualsiasi altra informazione di qualsivoglia natura riguardante l'attuazione del Modello in aree considerate a rischio di reato e l'osservanza delle disposizioni del Decreto, che possono essere di aiuto nello svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza (cd "Report").

L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Società, nonché prendere visione di qualsiasi documento e consultare dati relativi alla stessa.

Inoltre, sulla base di quanto disposto dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. Legge Whistleblowing"), - che ha inserito all'art. 6 del Decreto i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater - i Modelli 231 devono prevedere:

- uno o più canali che consentano ai destinatari del Modello di presentare a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello 231 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Alla luce di tale disciplina, la Società dispone che deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. "Segnalazioni"). A tale riguardo, i Destinatari devono, infatti, riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato.

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta o tramite i Responsabili di Funzione/Ufficio, i quali devono tempestivamente trasmettere quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza. In questo caso tutti coloro i quali saranno destinatari di eventuali segnalazioni dovranno disporre delle informazioni così ottenute utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti, dell'onorabilità e dell'anonimato sia dei segnalanti, sia delle eventuali persone interessate dalla segnalazione.

A tal fine la Società ha istituito canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza il cui accesso, è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Le segnalazioni potranno pertanto essere inviate all'OdV mediante:

- l'indirizzo di posta elettronica OdV@nwgenergia.it;
- Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante, ove conosciuto, per ottenere maggiori

informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza nella gestione della segnalazione garantisce:

- che i soggetti segnalati siano destinatari delle medesime forme di tutela dei soggetti segnalanti;
- il rispetto di tutte le prescrizioni normative e regolamentari in materia di "data protection";
- che la fase investigativa attivata a seguito di una segnalazione ricevuta, sia svolta nel rispetto delle normative applicabili.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e, ove ritenuto opportuno, contatterà la persona che ha presentato la relazione, per ottenere maggiori informazioni e il presunto autore dell'infrazione, effettuando ulteriori indagini necessarie per accertare se la segnalazione sia plausibile.

Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve:

- comunicare immediatamente per iscritto all'Ufficio Risorse Umane e all'Ufficio Legale -Compliance la questione affinché adotti le misure necessarie in caso di violazioni da parte dei dipendenti;
- comunicare immediatamente la questione al Consiglio di Amministrazione in caso di violazioni plausibili del Modello da parte di dirigenti;
- comunicare immediatamente la questione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in caso di violazioni plausibili del Modello da parte degli Amministratori.

Oltre alle informazioni sopra menzionate, deve essere presentata all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comunicazione relativa anche alle seguenti questioni:

- misure e/o notifiche da parte della polizia o di qualsiasi altra autorità, comprese quelle amministrative, che coinvolgono la Società o persone di alto livello e che indicano che sono in corso indagini, anche contro ignoti, per i reati previsti dal Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza imposti dalla legge;
- richieste di assistenza legale presentate da personale dirigente e/o da dipendenti quando un procedimento giudiziario è avviato dopo la presunta commissione di un reato previsto dal Decreto;
- modifiche nel sistema di deleghe e procure, modifiche statutarie o organigrammi;
- l'esito di ogni azione intrapresa a seguito di una relazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di una violazione del Modello, le sanzioni disciplinari applicate per una violazione del Modello o una decisione di non procedere insieme alle motivazioni di tale decisione;
- report relativi a gravi lesioni personali (omicidio colposo, lesioni personali gravi o gravissime, e in generale qualsiasi lesione personale che implica una prognosi superiore a 40 giorni) occorse a dipendenti o collaboratori della Società;

L'Organismo di Vigilanza, con l'assistenza della Società, identifica formalmente le modalità di trasmissione di tali informazioni, notificando le Direzioni rilevanti che hanno il dovere di effettuare le comunicazioni.

Tutte le informazioni, la documentazione (comprese le segnalazioni previste nel Modello), le questioni segnalate all'Organismo di Vigilanza e le informazioni raccolte dallo stesso durante l'espletamento delle sue funzioni devono essere depositate dall'Organismo di Vigilanza in appositi archivi istituiti presso la Società ufficio per 10 anni, se non diversamente previsto dalla legge.

#### 3.5 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce infatti una condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Società a qualsiasi titolo e, pertanto, anche dirigenti, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

<u>Le sanzioni dovranno essere graduate in base alla gravità della condotta rilevante, tenendo conto dei seguenti criteri:</u>

- l'intensità della volontarietà (dolo) della condotta od il grado della negligenza, imprudenza od imperizia, evidenziata dalla condotta colposa;
- la maggiore o minore divergenza rispetto alla condotta doverosa;
- il pregresso comportamento del soggetto, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze provocati dalla violazione;
- la posizione e le mansioni svolte dal soggetto;
- le circostanze, i motivi, il tempo, il luogo e il contesto in cui è stata posta in essere la violazione;
- l'eventuale commissione di più violazioni, mediante la stessa condotta; oppure la reiterazione della medesima violazione;
- il comportamento susseguente al fatto.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla Direzione/Funzione e/o agli organi societari competenti.

#### 3.5.1 Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel *Contratto Collettivo del Commercio* (di

seguito solo "CCNL applicabile"), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex* art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente **CCNL applicabile**.

Al personale dipendente, sulla base del CCNL applicabile, possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) biasimo verbale
- b) biasimo scritto;
- c) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
- e) licenziamento disciplinare.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nel provvedimento disciplinare del biasimo verbale il dipendente che:
  - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- i) incorre nel provvedimento disciplinare del biasimo scritto il dipendente che:
  - risulti recidivo, nell'arco di un biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il biasimo verbale;
  - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- *ii)* incorre nel provvedimento disciplinare della **multa** il dipendente che:
  - risulti recidivo, nell'arco di un biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il biasimo inflitto per iscritto;
  - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
    - l'inosservanza reiterata e/o immotivata dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza, laddove l'assenza dei flussi non consenta all'OdV di svolgere l'attività conferita dal D. Lgs. 231/2001 e dal Modello;
    - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardino la gestione delle attività concernenti la qualità dei prodotti e la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o processi;
  - effettui con colpa grave false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice Etico;

- violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante.
- *iii*) incorre nel provvedimento disciplinare della **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione**, il dipendente che:
  - risulti recidivo, nell'arco di un biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa;
  - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
  - effettui con dolo false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice Etico;
  - violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.
- *iv*) incorre nel provvedimento disciplinare del **licenziamento disciplinare** il dipendente che:
  - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
  - eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001.

La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, anche con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

Fermo il rispetto del procedimento disciplinare, qualora il fatto costituisca violazione grave ai sensi del precedente paragrafo o violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 cod. civ.

## 3.5.2 Sanzioni per i lavoratori con la qualifica di dirigenti

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri collaboratori, determina l'applicazione delle

sanzioni di cui alla contrattazione collettiva di riferimento, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni il Dirigente potrà essere sanzionato con la risoluzione del rapporto di lavoro quando:

- effettui con dolo o colpa grave false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice Etico;
- violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.

#### 3.5.3 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza

L'inosservanza da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società delle disposizioni Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001

### 3.5.4 Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dell'OdV

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di un Amministratore, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune e adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione può procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

In caso di comprovata violazione del Modello o di uno qualsiasi dei documenti che ne fanno parte, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza deve informare immediatamente l'intero Collegio Sindacale, affinché possa adottare o raccomandare le misure più opportune.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione dispone l'audizione dell'interessato o degli interessati, invitando a partecipare anche l'OdV. Nel corso dell'audizione sono acquisite le eventuali deduzioni difensive, ai quali segue ogni accertamento ritenuto opportuno. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni gravi può proporre all'Assemblea la revoca del/i componente/i del Collegio Sindacale. Qualora il comportamento del membro/i del collegio o dell'intero Collegio Sindacale leda la fiducia della Società sulla affidabilità dell'organo, l'assemblea potrà revocare e sostituire l'intero Collegio.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello, da parte di uno o più componenti dell'OdV, il detto Consiglio provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale, ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e

conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto. In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le relative sanzioni disciplinari.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, il Consiglio di Amministrazione terrà sempre informato l'Organismo di Vigilanza.

## 3.5.5 Misure nei confronti di persone che hanno rapporti contrattuali/commerciali

La violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Modello e nel Codice Etico compiuta dalle controparti dei rapporti contrattuali, rapporti d'affari o accordi di partnership con la Società può determinare, in conformità a quanto regolato in specifici contratti, la risoluzione del contratto o il diritto di recedere dallo stesso, restando inteso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di tale condotta, compresi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

#### 4 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

NWG Energia, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, ha definito programmi di comunicazione e di formazione volti a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, la Funzione Legale – Ufficio Compliance

- invia una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello e del Codice Etico e la nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- pubblica il Modello e il Codice Etico sulla intranet aziendale e/o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizza attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianifica sessioni di formazione per il personale, anche in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse di volta in volta inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative sono previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione che in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata - nei contenuti e nelle modalità di divulgazione - in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

La Società si impegna a garantire il costante aggiornamento della formazione dei Destinatari del Modello in relazione a modifiche significative dello stesso o del quadro normativo di riferimento.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Funzione Risorse Umane e dal Reparto Legale – Ufficio Compliance, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza. I contenuti dei programmi di formazione sono condivisi infatti con l'Organismo di Vigilanza che vigila affinché gli stessi siano erogati tempestivamente.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici di e-learning.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione è conservata a cura della Funzione Risorse Umane, disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia autorizzato a prenderne visione.

#### 5 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione del Modello costituisce responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Le successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse, pertanto, alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società attraverso una delibera emessa secondo le modalità previste per l'adozione del Modello stesso.

L'attività di aggiornamento, intesa come integrazione o come cambiamento, è finalizzata a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, in merito alla sua funzione preventiva dei reati previsti dal D. Lgs.231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione deve sempre tempestivamente modificare, aggiornare o integrare il Modello quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significati nel quadro normativo;
- siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano state identificate nuove aree a rischio e/o attività sensibili, connesse allo svolgimento di nuove attività da parte della Società o a variazioni di quelle precedentemente individuate;
- vengano identificate possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica.

Costituiscono in ogni caso modifiche sostanziali quelle che incidono sulla composizione, durata in carica e operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché sulle regole del sistema sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri conferiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) e art. 7, comma 4 lettera a) del Decreto, è tenuto a segnalare prontamente in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, eventuali fatti o mutamenti del quadro normativo che evidenzino la necessità di modificare o aggiornare il Modello.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono sempre essere segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate dalle competenti funzioni aziendali, qualora risultino inefficaci ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti dovranno modificare o integrare le procedure al fine di rendere effettiva qualsiasi revisione del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto informato dell'aggiornamento delle procedure esistenti e dell'attuazione di quelle nuove.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta, o comunque sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione, nella prima seduta utile, all'intero Consiglio di Amministrazione.

#### - PARTE SPECIALE -

## I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

### **INTRODUZIONE**

In conformità con il disposto dell'art. 6 comma 1 lett. *a)* del Decreto, la Società, attraverso la mappatura delle attività a rischio nonché, più in generale, la valutazione del contesto aziendale in cui essa opera, ha identificato le attività sensibili nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi alcuni dei reati tra quelli ricompresi nel Decreto, nonché i processi c.d. strumentali/funzionali nella gestione dei quali, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni o rinvenuti gli strumenti e/o mezzi per la commissione delle fattispecie di reato.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, NWG Energia ha formulato i Protocolli generali di controllo applicabili a tutte le attività sensibili, nonché i **Principi di Comportamento** e i **Protocolli di controllo** per ciascun processo strumentale/funzionale identificato, elencati nelle Sezioni successive.

La presente Parte Speciale si compone delle seguenti tredici Sezioni:

Sezione 1	Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti
Sezione 2	Gestione dei flussi finanziari, della fiscalità e della contabilità
Sezione 3	Selezione, assunzione e gestione del personale
Sezione 4	Gestione degli acquisti
Sezione 5	Gestione delle vendite
Sezione 6	Gestione delle attività di marketing, comunicazione, liberalità e sponsorizzazioni
Sezione 7	Gestione del marchio e delle certificazioni
Sezione 8	Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08
Sezione 9	Gestione degli adempimenti in materia ambientale
Sezione 10	Gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi informativi
Sezione 11	Formazione del bilancio di esercizio e gestione dei rapporti con i soci
Sezione 12	Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
Sezione 13	Gestione dei rapporti intercompany

### PROTOCOLLI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nello svolgimento delle attività sensibili, deve darsi attuazione ai seguenti protocolli generali:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili individuate solo i soggetti preventivamente e formalmente identificati attraverso procure, deleghe interne, organigrammi o *job descriptions* che individuano, in modo dettagliato, i ruoli rivestiti e le mansioni affidate;
- sono formalizzati e chiaramente identificati i livelli di dipendenza gerarchica, funzionale, nonché le responsabilità di gestione e di controllo;
- le fasi di formazione delle decisioni e i livelli autorizzativi degli atti in cui esse si sostanziano sono documentati e ricostruibili;
- il sistema vigente di deleghe e procure è coerente con la struttura organizzativa della Società e le funzioni al suo interno esercitate; la conoscenza di tali poteri è garantita: i) ai terzi attraverso opportune forme di pubblicità; ii) al personale di NWG Energia mediante adeguati strumenti di comunicazione;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di ciascun processo decisionale è coerente con i ruoli e le posizioni di responsabilità, nonché con la rilevanza delle sottostanti e conseguenti operazioni economiche;
- non vi è coincidenza tra coloro che assumono e attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dal sistema di controllo interno, coerentemente con il principio di segregazione dei compiti;
- l'accesso a dati e informazioni avviene nel rispetto del principio di riservatezza e, laddove si tratti di dati personali, delle prescrizioni della normativa applicabile in materia di *privacy*.

L'Organismo di Vigilanza verifica, con il supporto della Società, che i principi di comportamento e i protocolli di controllo contenuti nella Parte Speciale del presente Modello e che disciplinano le attività a rischio siano costantemente aggiornati, anche su proposta dell'Organismo stesso.

Nei casi di particolare urgenza circa la formazione o l'attuazione delle decisioni di NWG Energia o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella Parte Speciale, purché tali deroghe siano giustificate e di esse sia data tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché dai collaboratori esterni e partner, già definiti nella Parte Generale con la denominazione "Destinatari" (si rimanda al punto 2.3 della Parte Generale).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto

# SEZIONE 1. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, intrattengano rapporti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o, più in generale, con rappresentanti delle Istituzioni, di rilievo internazionale, nazionale e locale e delle Autorità Amministrative Indipendenti (di seguito complessivamente definiti "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione").

Preliminarmente, si ritiene opportuno segnalare che alcune fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, come i reati di concussione e corruzione, presuppongono che il soggetto agente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Si ritiene, pertanto, necessario evidenziare i criteri dettati dal codice penale per l'identificazione di tali soggetti.

L'art. 357 c.p. definisce il "Pubblico Ufficiale" come colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Viene chiarito, inoltre, che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La norma non esplica il significato della funzione "legislativa" e "giudiziaria", presumibilmente perché le due nozioni sono agevolmente riconducibili all'attività di emanazione delle leggi svolta dai rappresentanti degli elettori nelle assemblee elettive, nazionali e locali, e nell'ambito del governo, attraverso la decretazione legislativa e di urgenza, nonché alle funzioni svolte nell'ambito di un procedimento giudiziario, dal giudice e dal pubblico ministero, da periti, consulenti del pubblico ministero, interpreti e altri ausiliari.

Agli effetti della legge penale, è Pubblico Ufficiale anche colui il quale, nello svolgimento di una pubblica funzione amministrativa, forma o manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione, esercitando poteri autoritativi (che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione) e/o certificativi (mediante i quali il certificatore attesta un fatto avente efficacia di prova fino a querela di falso).

Ai sensi dell'art. 358 c.p., riveste la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, colui il quale presta un pubblico servizio, ovverosia "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

La norma esclude che l'Incaricato di Pubblico Servizio eserciti poteri autoritativi o certificativi propri del Pubblico Ufficiale. Tale figura risulta, pertanto, essere riconducibile ai soggetti che, nell'ambito di un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico (quali le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali a titolo di esempio la vita, salute, libertà, previdenza e assistenza sociale, istruzione e libertà di comunicazione) svolgano comunque compiti direttivi o funzioni di concetto.

Tanto premesso, si indicano le attività sensibili, nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, come individuate nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale del presente Modello:

 Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE, ecc.);

- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.);
- Gestione della fiscalità e della contabilità;
- Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi;
- Selezione e assunzione delle risorse umane;
- Gestione delle attività di marketing e comunicazione e eventi;
- Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Gestione dei marchi;
- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

## Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE ecc.)

Il processo descrive le attività riconducibili alla gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione connessi alle attività tipiche aziendali (richieste, esibizioni di documenti, deposito atti, ottenimento di licenze, concessioni, adempimenti delle scadenze previste per il rispetto della normativa ecc.).

## Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

Il processo si riferisce all'elaborazione delle richieste e alla successiva gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (es. contributi a fondo perduto, crediti di imposta, finanziamenti per la formazione, finanziamenti a garanzia dello stato, ecc.).

## Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.)

Il processo in esame si riferisce alle attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione di verifiche ispettive da parte delle Autorità competenti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (es. ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.).

#### Gestione della fiscalità e della contabilità

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria come previsto dalla normativa in vigore e alle attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti di natura fiscale e contabile.

### Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi

Il processo riguarda la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti dei fornitori e di altri soggetti terzi relativamente alle diverse tipologie di acquisti/prestazioni di servizi effettuati o affidati dalle varie aree della Società, nonché la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla gestione degli incassi relativamente alla vendita di energia.

## Selezione e assunzione delle risorse umane

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane: dalla segnalazione del fabbisogno, alla selezione del candidato, alla definizione della modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo).

#### Gestione delle attività di marketing e comunicazione e eventi

Il processo si riferisce alle attività di promozione dei prodotti NWG attraverso l'attività di marketing e di comunicazione (inclusa l'organizzazione di eventi).

### Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni

Il processo si riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione delle liberalità nonché di gestione delle sponsorizzazioni.

#### Gestione dei marchi

Il processo si riferisce a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del processo di registrazione e gestione dei marchi della Società.

## Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Il processo si riferisce all'attività stragiudiziale e giudiziale nelle controversie civili, fiscali, amministrative, penali e giuslavoristiche che coinvolgono la Società e chi vi lavora.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.
- Concussione (art. 317 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Tale ipotesi di reato si
  configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad
  un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o
  ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti
  del corrotto che del corruttore.
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente
  o il rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori
  in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un
  soggetto della società.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua

- qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto.
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio dei poteri e delle funzioni o per un atto contrario ai doveri di ufficio coinvolgano un Incaricato di Pubblico Servizio.
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o il rappresentante della Società offra denaro o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione, induzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie o internazionali (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti, organizzazioni internazionali, assemblee parlamentari internazionali, giudici e funzionari delle Corti internazionali).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un rappresentante della Società sfruttando o vantando relazioni esistenti o fittizie con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., si faccia dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione, o come remunerazione a tale soggetto per l'esercizio delle sue funzioni, per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio. Il reato si configura anche nei confronti di chi dà o promette il denaro o altra utilità.
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o un rappresentante della Società, attraverso artifizi o raggiri induce taluno in errore, ricavandone un profitto ingiusto e cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico o alle Comunità europee.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o un rappresentante della Società, attraverso artifizi o raggiri, induca taluno in errore ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie.
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della Società, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto per la Società arrecando danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il reato si configura altresì ed è punito con pena aggravata se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono

alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.

- Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
- Pelitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24-ter, primo comma, D. Lgs. 231/2001) Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti.
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o oggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni

relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono tenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale fattispecie inoltre punisce chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

#### 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo e per conto o nell'interesse di NWG Energia, intrattengono rapporti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione e/o con le Autorità Amministrative Indipendenti.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, individuali o collettivi, che integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, coerentemente con i principi espressi nel presente Modello e nel Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- promettere o erogare denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, sia italiane che straniere, o a favore di soggetti che vantano relazioni con essi, al fine di ottenere indebiti vantaggi a beneficio della Società;
- promettere o concedere utilità di qualsiasi natura a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, sia italiane che straniere, o a favore di soggetti che vantano relazioni con essi, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre gli stessi a garantire un qualsiasi vantaggio alla Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità

Amministrative Indipendenti, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico conferito;

- favorire nei processi di acquisto collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- considerare o proporre opportunità di impiego presso la Società che possa favorire un rappresentante della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, sia italiane che straniere, al fine di indurre gli stessi a garantire un indebito vantaggio alla Società;
- accordare omaggi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o alle Autorità Amministrative Indipendenti fuori dalle prassi aziendali o che esulino dalle normali pratiche di cortesia;
- tenere condotte ingannevoli che possano indurre il rappresentante della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti in errore circa la valutazione della documentazione presentata dalla Società;
- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non rispondenti al vero;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a favore della Società le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione al fine di conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare le somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazione, contributo o finanziamento a scopi diversi rispetto a quelli cui erano originariamente destinate.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di NWG Energia, intrattengono rapporti con l'Autorità Giudiziaria, nell'ambito di procedimenti di qualsivoglia natura, di applicare anche in detti rapporti le medesime regole.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai
  principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la stessa; si deve assicurare che i rapporti
  con le Autorità Pubbliche di vigilanza avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle
  normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- tutti gli esponenti della Società che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto di NWG Energia, con organi della Pubblica Amministrazione devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalle procedure, applicabili alle attività svolte nell'ambito delle attività sensibili;
- la gestione delle Attività Sensibili della presente Parte Speciale dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare, i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nell'attività sensibile, devono essere definiti da direttive organizzative interne, ordini di servizio, deleghe o procure che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e comunque in difformità dalle procedure aziendali. Nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti, nel rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- ai Destinatari è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi;
- è fatto obbligo di documentare e tracciare i rapporti con i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne e, in generale, qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere sottoposto all'attenzione dell'OdV;
- la Società deve garantire il costante aggiornamento dei Destinatari sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento per lo svolgimento delle attività sensibili, in particolare a disciplina dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- le comunicazioni di dati e informazioni tecniche effettuate in via telematica nei confronti di Autorità Pubbliche devono essere effettuate secondo i principi di rispondenza al vero, completezza, accuratezza, trasparenza e nel pieno rispetto delle normative tecniche di settore;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
- registrare i marchi presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) del Ministero dello sviluppo economico avvalendosi solo di Consulenti in Proprietà Industriale o di Avvocati iscritti all'ordine conferendo l'incarico per iscritto attraverso lettera d'incarico o procura generale.

#### 1.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE ecc.)
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.);

NWG Energia, in aggiunta ai principi di comportamento e ai protocolli di controllo di cui alla Sezione 2, 3 e 6 ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- Tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne ovvero in un contratto di consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato).
- Tutti gli esponenti di NWG Energia che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società.
- L'eventuale revoca dei poteri di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere resa immediatamente nota all'interessato e formalmente comunicata, affinché lo stesso si astenga dall'esercizio dei poteri revocati.
- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle attività sensibili.
- I procuratori e i delegati hanno la responsabilità di tenersi aggiornati in merito alla normativa che interessi il relativo settore di operatività aziendale, verificando gli impatti che dovessero derivare da eventuali modifiche normative, con l'obbligo di fornire adeguata informativa a tutti i collaboratori coinvolti, anche sotto il profilo meramente operativo, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché fornire eventuali nuove istruzioni per conformarsi ai sopravvenuti requisiti di legge.
- Sul piano operativo, nell'ambito della gestione dei rapporti con i Funzionari della Pubblica Amministrazione, i procuratori/delegati sono responsabili inoltre:
  - del coordinamento dell'attività di raccolta delle informazioni necessarie per gli adempimenti e/o comunicazioni verso l'Ente Pubblico;
  - della verifica ultima della correttezza, veridicità e completezza della documentazione predisposta dal personale operativo di supporto;
  - della sottoscrizione della documentazione diretta all'Ente Pubblico;
  - della trasmissione della documentazione all'Ente Pubblico, nelle modalità previste dalla legge.
- L'invio della documentazione alla Pubblica Amministrazione può avvenire, laddove previsto, anche per via telematica, secondo quanto stabilito dalla disciplina di accesso ai software gestionali di trasmissione dei dati protetti in conformità con le disposizioni di legge. In tal caso, il procuratore/delegato responsabile della trasmissione all'Ente Pubblico deve farsi garante

dell'integrità e correttezza dei dati trasmessi, attraverso il controllo degli accessi ai software da parte del solo personale a ciò autorizzato. Detto personale non può apportare alcuna modifica ai dati se non previamente autorizzata per iscritto dal procuratore/delegato.

- Le attività di gestione dei rapporti con soggetti pubblici, richieste di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, nonché i casi di visite ispettive devono essere formalizzate all'interno di una procedura operativa/policy che stabilisce le regole di comportamento, ruoli e responsabilità, le modalità operative, la tracciabilità e archiviazione dei relativi documenti. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG
- Tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e
  previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono
  avvenire per iscritto o, in caso di dichiarazioni e comunicazioni orali, le stesse devono essere
  trascritte in apposito report condiviso con la Direzione, nel rispetto dei principi di chiarezza,
  correttezza, completezza e trasparenza.
- La tracciabilità e la verificabilità devono essere garantite dall'archiviazione della documentazione prodotta da parte delle funzioni aziendali coinvolte all'interno del server aziendale.
- In caso di verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici, Autorità di controllo o Autorità Amministrative Indipendenti (e.g. Regione, Provincia, Comune, INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, VV.FF., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Garante per la Protezione dei Dati Personali etc.), è responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte garantire il corretto e trasparente svolgimento delle attività di verifica o ispezione presso la Società, eventualmente delegando per iscritto un altro soggetto aziendale, solo ed esclusivamente, nel caso di impossibilità a presenziare personalmente alla verifica o ispezione. Al delegato devono essere comunicate istruzioni precise dal delegante in merito alle modalità di svolgimento della visita.
- Devono, inoltre, essere identificati, in relazione alla tipologia e al motivo dell'ispezione o verifica, i soggetti aziendali responsabili della gestione operativa della visita. Detti soggetti garantiscono il flusso informativo dal Rappresentante della Pubblica Amministrazione alla Società e viceversa, oltre che il presidio degli aspetti organizzativi e logistici della visita ispettiva (es. individuazione e sistemazione nei locali aziendali, possibilmente segregabili, accessi di rete, ecc).
- Alle visite e ispezioni devono presenziare contestualmente almeno due esponenti aziendali, segnatamente, il procuratore o il suo delegato (in caso di impossibilità del primo) e il soggetto aziendale responsabile della gestione operativa della visita o ispezione.
- Il soggetto aziendale responsabile della gestione operativa della visita, dopo aver verificato il documento che identifica l'Ente Pubblico al quale i funzionari appartengono e l'ordine di servizio in base al quale è disposta l'ispezione, deve acquisire copia di detta documentazione.
- Il verbale dell'ispezione deve essere sottoscritto, previa verifica del suo contenuto, esclusivamente dal procuratore o dal suo delegato (specificamente autorizzato per iscritto), il quale ultimo ne dà tempestiva e adeguata informativa al delegante. Eventuali rilievi e prescrizioni tali da comportare verosimilmente l'irrogazione di sanzioni ovvero eventuali sanzioni comminate all'esito della visita ispettiva vengono tempestivamente comunicate al Responsabile della funzione [•] che provvede a informare sollecitamente l'Organo Dirigente e l'Organismo di Vigilanza.
- I verbali delle ispezioni devono essere archiviati dal Responsabile identificato in base al tipo di ispezione in modalità cartacea e informatica. Tutta la documentazione deve essere conservata

in un apposito archivio, con modalità tali da impedirne la successiva modifica, se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

- La documentazione tecnica e i verbali relativi alle ispezioni emessi in occasione degli accertamenti periodici in materia di gestione del personale devono essere conservati a cura della funzione competente.
- Le modalità di documentazione delle attività e dei controlli relativi e le modalità di archiviazione dei documenti prodotti devono essere definiti sulla base di regole formalizzate finalizzate a garantirne l'evidenza e la tracciabilità. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG
- L'incarico a professionisti esterni incaricati di interfacciarsi con la P.A. deve essere conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e dell'oggetto della prestazione.
- I compensi, le provvigioni o le commissioni a professionisti esterni devono essere determinate in misura congrua rispetto alle prestazioni rese e conformi all'incarico conferito, secondo le condizioni o le prassi esistenti sul mercato o le tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.
- Gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri.
- Nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, occorre uniformare il proprio comportamento ad assoluta correttezza e trasparenza, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti; tutte le attività devono inoltre essere adeguatamente tracciate.
- Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione dei contratti, ivi inclusi
  eventuali inadempimenti, devono essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle funzioni
  competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle altre
  norme vigenti in materia.
- Tutti i contratti esistenti devono essere integrati con una specifica clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere). Detta Azione sarà completata nel termine di 12 mesi dall'adozione del MOG.

Con riferimento alla seguente attività sensibile:

• Gestione della fiscalità e della contabilità

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 2.

Con riferimento alla seguente attività sensibile:

• Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alle Sezioni 2, 4 e 5, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- L'ottenimento dei finanziamenti pubblici deve essere sempre accompagnato da opportuna rendicontazione, come previsto per legge.

- Devono essere svolti controlli sistematici da parte del Collegio Sindacale in merito alla gestione dei finanziamenti, crediti di imposta, ecc. ricevuti.
- I Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla Società a causa di obblighi di legge.
- I flussi di cassa possono avvenire unicamente con l'utilizzo del canale bancario, secondo appositi strumenti organizzativi che regolamentano l'accesso e l'utilizzo del sistema di remote banking, prevedendo pure la realizzazione di apposite attività di controllo per la tracciabilità dei flussi finanziari e regole specifiche con riferimento alla gestione della piccola cassa, con limitazione all'utilizzo del denaro contante secondo i limiti di legge (D.Lgs. 231/2007).

Con riferimento alla seguente attività sensibile:

• Selezione e assunzione delle risorse umane

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 3, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

 E' fatto divieto effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con la Società di qualsivoglia natura.

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- Gestione delle attività di marketing e comunicazione e eventi
- Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alle Sezioni 2 e 6, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- E' fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari della Pubblica Amministrazione allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio.

Con riferimento alla seguente attività sensibile:

• Gestione dei marchi

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 7.

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 12, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- I rapporti con i consulenti devono essere verificabili attraverso documentazione contrattuale, completi ed idonei a definire chiaramente ogni obbligo/diritto di entrambe le parti.

- La tracciabilità e verificabilità delle azioni intraprese in ambito giudiziale e stragiudiziale deve essere garantita dall'archiviazione della documentazione presso la Società e i consulenti legali esterni di cui la Società si avvale.
- Tutti i contratti con i consulenti esterni devono contenere una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere. Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

#### 1.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

 Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG

## SEZIONE 2. FLUSSI FINANZIARI, DELLA FISCALITA' E DELLA CONTABILITA'

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nel processo di gestione dei flussi finanziari, della fiscalità e della contabilità, nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE ecc.);
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.);
- Gestione della fiscalità e della contabilità;
- Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi;
- Gestione delle risorse umane (pay roll, note spese, rapporti con i sindacati, benefit, incentivi e premi, ecc.);
- Approvvigionamento di energia;
- Approvvigionamento di beni e servizi (inclusi contratti di appalto, consulenze, manutenzioni e riparazioni, ecc.);
- Attività di sviluppo commerciale e gestione dei contratti di somministrazione di energia;
- Gestione dei rapporti con gli incaricati alla vendita (inclusa l'attività di organizzazione di eventi e corsi di formazione/aggiornamento);
- Attività di assistenza, post vendita e gestione dei reclami;
- Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- Predisposizione del bilancio (incluse poste estimative) e relative comunicazioni;
- Operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- Gestione dei rapporti con NWG S.p.A. SB.

Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE ecc.)
Il processo descrive le attività riconducibili alla gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione connessi alle attività tipiche aziendali (richieste, esibizioni di documenti, deposito atti, ottenimento di licenze, concessioni, adempimenti delle scadenze previste per il rispetto della normativa ecc.).

## Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

Il processo si riferisce all'elaborazione delle richieste e alla successiva gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (es. contributi a fondo perduto, crediti di imposta, finanziamenti per la formazione, finanziamenti a garanzia dello stato, ecc.).

## Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.)

Il processo in esame si riferisce alle attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione di verifiche ispettive da parte delle Autorità competenti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (es. ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.).

#### Gestione della fiscalità e della contabilità

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria come previsto dalla normativa in vigore e alle attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti di natura fiscale e contabile.

### Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi

Il processo riguarda la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti dei fornitori e di altri soggetti terzi relativamente alle diverse tipologie di acquisti/prestazioni di servizi effettuati o affidati dalle varie aree della Società, nonché la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla gestione degli incassi relativamente alla vendita di energia.

## Gestione delle risorse umane (pay roll, note spese, rapporti con i sindacati, benefit, incentivi e premi, ecc.);

Il processo si riferisce alle attività connesse alla gestione del personale relativamente agli adempimenti retributivi e contributivi, alle spese sostenute e ai benefit/premi aziendali

## Approvvigionamento di energia

Il processo in esame è relativo alle attività che caratterizzano l'intero ciclo di approvvigionamento di energia dalla selezione del fornitore alla stipulazione e gestione del contratto.

## Approvvigionamento di beni e servizi (inclusi contratti di appalto, consulenze, manutenzioni e riparazioni, ecc.)

Il processo in esame è relativo alle attività che caratterizzano l'intero ciclo di approvvigionamento di beni e servizi esterni (ivi inclusi gli appalti) oltre che all'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza.

#### Attività di sviluppo commerciale e gestione dei contratti di somministrazione di energia

Il processo si riferisce all'attività di sviluppo della rete commerciale e di gestione dei contratti di somministrazione di energia.

## Gestione dei rapporti con gli incaricati alla vendita (inclusa l'attività di organizzazione di eventi e corsi di formazione/aggiornamento)

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con gli incaricati alla vendita, inclusa l'attività di organizzazione di eventi e corsi di formazione/aggiornamento per la rete commerciale.

## Attività di assistenza, post vendita e gestione dei reclami

Il processo si riferisce all'attività assistenza e di gestione dei rapporti con il cliente nel post-vendita (es. informazioni, chiarimenti, ecc.).

#### Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni

Il processo si riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione delle liberalità nonché di gestione delle sponsorizzazioni.

#### Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti tra i principali soggetti della Società (Soci, Collegio Sindacale, Società di Revisione).

### Predisposizione del bilancio (incluse poste estimative) e relative comunicazioni

L'attività si riferisce alla procedura di redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali.

## Operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Il processo si riferisce a tutte le operazioni che incidono sul capitale sociale.

### Gestione dei rapporti con NWG S.p.A. SB

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con NWG S.p.A. SB, anche in forza del contratto di rete in essere.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di trarre ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c) Tale reato ricorre qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui taluno offra o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Concussione (art. 317 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra

utilità per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto.
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Tale ipotesi di reato si
  configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio dei poteri e delle funzioni o per un atto
  contrario ai doveri di ufficio coinvolgano un Incaricato di Pubblico Servizio.
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o il rappresentante della Società offra denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari del le Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione, induzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie o internazionali (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti, organizzazioni internazionali, assemblee parlamentari internazionali, giudici e funzionari delle Corti internazionali).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un rappresentante della Società sfruttando o vantando relazioni esistenti o fittizie con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., si faccia dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione, o come remunerazione a tale soggetto per l'esercizio delle sue funzioni, per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio. Il reato si configura anche nei confronti di chi dà o promette il denaro o altra utilità.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p.

(acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.

- Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24-ter, primo comma, D. Lgs. 231/2001) Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti.
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o un rappresentante della Società, attraverso artifizi o raggiri induce taluno in errore, ricavandone un profitto ingiusto e cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico o alle Comunità europee.
- Ricettazione (art. 648 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti, o comunque si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto (anche colposo) o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al cui compimento non ha partecipato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto (anche colposo), impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si consuma anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o oggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono tenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la

procedura di riscossione coattiva. Tale fattispecie inoltre punisce chi, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

#### 2.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nel processo di gestione dei flussi finanziari e della fiscalità e della contabilità.

In linea generale ai Destinatari è richiesto di:

- utilizzare nelle transazioni prevalentemente il sistema bancario, limitando al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro contante;
- non effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi elencati nelle liste "tax heaven" o in favore di società off-shore, previa verifica e autorizzazione, da parte della funzione competente, qualora non si tratti di fornitori riconducibili all'ordinario schema di business dalla Società;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti;
- rispettare le disposizioni normative in materia contabile e fiscale, compresi i termini previsti dalla legislazione applicabile per la presentazione delle dichiarazioni contabili/fiscali e il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- rispettare i termini previsti dalla normativa applicabile per il versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata al sostituito;
- sottoporre a firma, nei limiti e alle condizioni richieste dalle procedure aziendali e dal sistema di deleghe e poteri in vigore, gli atti concernenti il pagamento di tasse e tributi.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di fornitori o di altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di fornitori o di altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- acquistare beni e servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza prima aver effettuato verifiche sulla provenienza;
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al valore limite previsto dalla vigente normativa;
- emettere assegni bancari e postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o
  di enti aventi sede legale in Italia nonché effettuare pagamenti / accettare incassi nei confronti
  di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca
  d'Italia;
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- impiegare, sostituire o trasferire somme di denaro di cui si conosca o, comunque, si sospetti la provenienza illecita;
- occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società. Sono, pertanto, da intendersi vietate tutte le condotte atte a impiegare, sostituire, trasferire o, comunque, occultare somme di denaro di cui si conosca o si sospetti la provenienza illecita;
- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi al fine di evadere tali imposte;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o avvalersi di documenti falsi
  o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore
  l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte
  elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti
  e ritenute fittizi;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarre la Società al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- rendere dichiarazioni fiscali fraudolente volte ad evadere anche solo in parte il versamento dei tributi, impiegando i proventi dell'evasione per effettuare pagamenti o trasferimenti da un conto corrente all'altro, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza delittuosa.

### Inoltre,

- devono essere previste ed implementate specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale, sia manuali che di sistema;
- nella valutazione delle implicazioni fiscali delle operazioni poste in essere, dovranno essere privilegiati approcci e logiche di natura prudenziale, nel rispetto rigoroso della normativa e delle procedure aziendali applicabili;
  - I rapporti con consulenti fiscali e in ogni caso con eventuali terzi coinvolti nell'attività sensibile devono essere disciplinati da contratti formalizzati che identifichino in modo puntuale, tra gli altri aspetti, i rispettivi ambiti di attività e responsabilità e che contengano apposita clausola di impegno al rispetto delle previsioni del Modello e del Codice Etico, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere; Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG
- la gestione del processo fiscale e degli adempimenti ad esso connessi devono essere disciplinati in modo tale da:

- assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza;
- stabilire ruoli e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nel processo fiscale;
- stabilire le modalità di gestione documentale e di archiviazione della documentazione;
- i pagamenti di tasse ed imposte devono essere effettuate dalle funzioni aziendali competenti, secondo il sistema di poteri in essere;
- deve essere assicurata la tracciabilità e l'archiviazione, presso la funzione competente, di tutta la documentazione generata nell'ambito del processo in esame.

#### 2.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE, ecc.)
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
- Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.);

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alle Sezioni 1, 3 e 6.

Con riferimento alla seguente attività sensibile:

Gestione della fiscalità e della contabilità

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 1, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- L'attività di gestione della fiscalità e della contabilità deve essere gestita esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto.
- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività relative alla tenuta della contabilità e agli adempimenti fiscali.
- L'adempimento degli obblighi fiscali deve essere formalizzato all'interno di una procedura/istruzione che definisca le principali aree del processo, con l'identificazione dei soggetti coinvolti, le relative aree di responsabilità, l'elenco degli adempimenti in materia fiscale e contabile, le attività da svolgere per le liquidazioni IVA periodiche e per la preparazione delle dichiarazioni annuali a cui è sottoposta la Società con relative scadenze, nonché i metodi di tracciabilità della documentazione. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG
  - La gestione del processo fiscale e degli adempimenti ad esso connessi deve essere disciplinata in modo tale da:

- assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza. A tal fine, ad esempio, prima di emettere l'ordine di acquisto, deve essere effettuato un controllo dell'anagrafica fornitore e prima di procedere al pagamento devono essere svolti controlli tracciati sulla correttezza della fatturazione passiva.
- stabilire ruoli e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nel processo fiscale;
- stabilire le modalità di gestione documentale e di archiviazione di tutta la documentazione nel rispetto della normativa privacy;
- assicurare la tracciabilità e verificabilità del controllo sulle fatture tramite l'utilizzo di gestionali;
- svolgere verifiche dell'effettivo versamento dell'IVA dovuta in relazione alle liquidazioni periodiche, nonché di tutte le imposte a cui è soggetta la Società in relazione alle relative dichiarazioni;
- svolgere verifiche sull'effettivo invio delle dichiarazioni annuali, delle comunicazioni periodiche e l'effettivo adempimento degli altri obblighi informativi previsti dalla normativa ai fini fiscali.
- I rapporti con i consulenti fiscali e in ogni caso con eventuali terzi coinvolti nell'attività sensibile devono essere verificabili attraverso documentazione contrattuale e/o ordine di acquisto completi ed idonei a definire chiaramente ogni obbligo/diritto di entrambe le parti.
- Tutti i contratti con i consulenti e i fornitori devono prevedere l'inserimento sistematico di un clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere). Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG
- Con riferimento alla seguente attività sensibile:
- Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alle Sezioni 1, 4 e 5, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- Possono impegnare economicamente la Società esclusivamente soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di firma e rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto.
- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività di gestione dei flussi finanziari.
- Per i pagamenti e gli incassi non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri.
- In generale, i flussi sia in entrata che in uscita di denaro contante sono vietati, salvo che
  per tipologie minime di spesa e, in particolare, per le operazioni di cassa, espressamente
  autorizzate dai soggetti aziendali che ne hanno i poteri e, in ogni caso, entro i limiti consentiti
  dalla legge.

- Le operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo, devono essere immediatamente interrotte o, comunque, non eseguite; non vengono, altresì, accettati o eseguiti gli ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.
- Per la gestione dei flussi in entrata e in uscita vengono utilizzati esclusivamente i canali bancari
  e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o
  enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extra-comunitario, che imponga obblighi
  equivalenti a quelli previsti dalle leggi sulla repressione del fenomeno del riciclaggio e preveda
  il controllo del rispetto di tali obblighi.
- Con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società deve avvalersi solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.
- Tutta la documentazione, acquisita e prodotta, deve essere conservata e correttamente archiviata per un periodo pari a dieci anni, in modo cartaceo e telematico. Deve inoltre esserne garantita la tracciabilità tramite l'utilizzo del gestionale.
- I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o con altro metodo che consenta la tracciabilità dell'operazione: non devono essere effettuati pagamenti in denaro contante o trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o superiori alla soglia definita dalla normativa antiriciclaggio vigente, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- I flussi di pagamento devono essere elaborati e generati e tracciati attraverso l'uso del gestionale aziendale.
- Devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto:
  - della sede legale della società controparte;
  - degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
  - di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Gli incassi devono essere gestiti tramite RID o tramite bonifico bancario/bollettino, nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche procedure aziendali in materia.
- Deve essere assicurato che i flussi finanziari aziendali in entrata siano tali da garantire la completa trasparenza e documentabilità delle operazioni (es. per paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.).
- I Destinatari non possono concedere ai terzi, inclusi i clienti, sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi; l'autorizzazione all'emissione della nota di credito deve comunque essere autorizzata da soggetto provvisto di adeguati poteri, in coerenza con le policy e le procedure aziendali.
- I pagamenti od il riconoscimento di note di credito possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo della spesa sostenuta o del credito vantato, adeguatamente

controllato e autorizzato. Il rimborso pagato o il credito riconosciuto devono corrispondere in termini di importo dell'erogazione con quanto definito nel documento giustificativo stesso e devono essere corrisposti al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato la spesa od è titolare del credito, nelle tempistiche e modalità definite contrattualmente oppure all'interno delle policy e procedure aziendali che disciplinano le attività sensibili.

 L'attività di gestione dei pagamenti e degli incassi, nonché quella di recupero crediti deve essere formalizzata all'interno di una procedura che specifichi le funzioni coinvolte, anche sulla base delle prassi in essere, nonché istruzioni scritte relative alle modalità di archiviazione della documentazione. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG

-

- Tutti i contratti con che prevedono il pagamento o l'incasso di denaro devono prevedere l'inserimento sistematico di un clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG
- Con riferimento alla seguente attività sensibile:
- Gestione delle risorse umane (pay roll, note spese, rapporti con i sindacati, benefit, incentivi e premi, ecc.)

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 3, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- Il pagamento degli stipendi, degli incentivi e dei premi deve essere autorizzato e disposto sulla base del sistema di poteri e deleghe in vigore e in coerenza con le policy e procedure aziendali.
- La gestione dei rapporti con le banche per il pagamento degli stipendi e l'autorizzazione all'effettuazione dei rimborsi delle note spese deve essere effettuata esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri di firma in banca.
- Deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti degli stipendi da effettuarsi sempre tramite bonifico bancario.
- Non sono ammessi rimborsi di spese sostenute da dipendenti che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e delle mansioni svolte.
- Ciascun dipendente deve limitare la richiesta di rimborso alle sole spese sostenute per ragioni di lavoro; è fatto divieto di rimborsare le spese sostenute a carattere personale.
- I pagamenti delle note spese vengano effettuati solo a fronte di un documento giustificativo della spesa sostenuta, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato deve corrispondere in termini di importo dell'elargizione con quanto definito nel documento giustificativo stesso e deve essere corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese nonchè previamente autorizzato.
- E' fatto obbligo al personale di raccogliere la documentazione giustificativa delle spese sostenute e di trasmetterla alla funzione competente nei modi e nei tempi stabiliti dalle policy e prassi interne.

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- Approvvigionamento di energia
- Approvvigionamento di beni e servizi (inclusi contratti di appalto, consulenze, manutenzioni e riparazioni, ecc.)

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alle Sezioni 4 e 7.

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- Attività di sviluppo commerciale e gestione dei contratti di somministrazione di energia
- Gestione dei rapporti con gli incaricati alla vendita (inclusa l'attività di organizzazione di eventi e corsi di formazione/aggiornamento)
- Attività di assistenza, post vendita e gestione dei reclami

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 5.

Con riferimento alla seguente attività sensibile:

• Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alle Sezioni 1 e 6.

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione
- Predisposizione del bilancio (incluse poste estimative) e relative comunicazioni
- Operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 11.

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

• Gestione dei rapporti con NWG S.p.A. SB

si richiamano i principi di comportamento e i protocolli specifici di cui alla Sezione 13, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo specifici di seguito rappresentati:

- Nelle operazioni tra le società facenti parte della rete di imprese osservare le prescrizioni specifiche previste in materia di flussi finanziari, contabilità e fiscalità.
- Formalizzare tutte le operazioni di prestazioni di servizi tra le società facenti parte della rete di imprese in specifici contratti che disciplinino le modalità di regolazione delle operazioni.
- Devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti/operazioni tra le società facenti parte della rete di imprese.

#### 2.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

-	Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. <b>Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG</b>

### SEZIONE 3. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE ecc.);
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.);
- Selezione e assunzione delle risorse umane;
- Gestione delle risorse umane (pay roll, note spese, rapporti con i sindacati, benefit, incentivi e premi, ecc.);
- Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

## Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE ecc.)

Il processo descrive le attività riconducibili alla gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione connessi alle attività tipiche aziendali (richieste, esibizioni di documenti, deposito atti, ottenimento di licenze, concessioni, adempimenti delle scadenze previste per il rispetto della normativa ecc.).

## Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

Il processo si riferisce all'elaborazione delle richieste e alla successiva gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (es. contributi a fondo perduto, crediti di imposta, finanziamenti per la formazione, finanziamenti a garanzia dello stato, ecc.).

## Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.)

Il processo in esame si riferisce alle attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione di verifiche ispettive da parte delle Autorità competenti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (es. ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.).

#### Selezione e assunzione delle risorse umane

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane: dalla segnalazione del fabbisogno, alla selezione del candidato, alla definizione della modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo).

## Gestione delle risorse umane (pay roll, note spese, rapporti con i sindacati, benefit, incentivi e premi, ecc.;

Il processo si riferisce alle attività connesse alla gestione del personale relativamente agli adempimenti retributivi e contributivi, alle spese sostenute e ai benefit/premi aziendali.

### Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

Il processo si riferisce al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al processo di valutazione dei rischi, governance in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle procedure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alle segnalazioni di situazioni di pericolo potenziale o reale per la loro salute, al processo di informazione e formazione interna in tema di specifici rischi connessi allo svolgimento delle varie mansioni e attività lavorative nonché alle misure di prevenzione e protezione da adottare, alle procedure di controllo della documentazione richiesta dalla legge nonché alla loro archiviazione ed infine ai sistemi di registrazione/tracciabilità in essere nell'ambito della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- Concussione (art. 317 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/ velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o il rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto della società.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto.
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Tale ipotesi di reato si
  configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio dei poteri e delle funzioni o per un atto
  contrario ai doveri di ufficio coinvolgano un Incaricato di Pubblico Servizio.
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o il rappresentante della Società offra denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in

cui un dipendente o un rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione, induzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie o internazionali (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti, organizzazioni internazionali, assemblee parlamentari internazionali, giudici e funzionari delle Corti internazionali).

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un rappresentante della Società sfruttando o vantando relazioni esistenti o fittizie con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., si faccia dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione, o come remunerazione a tale soggetto per l'esercizio delle sue funzioni, per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio. Il reato si configura anche nei confronti di chi dà o promette il denaro o altra utilità.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - Tale ipotesi di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. La norma che sanziona il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 116 del 3 agosto 2009 nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai c.d. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità. La condotta si realizza nei confronti del soggetto che, chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, possa avvalersi della facoltà di non rispondere e consiste nell'indurla a non rendere le predette dichiarazioni (e dunque ad avvalersi della facoltà che la legge gli riconosce) o a rendere dichiarazioni mendaci a seguito di violenza, minaccia o di offerta o promessa di denaro o altra utilità. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre i destinatari della condotta sono soltanto gli indagati e gli imputati (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.
- Ricettazione (art. 648 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva
  o occulti, o comunque si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare, denaro o cose
  provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a
  un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso, al fine di procurare a sé o ad altri un
  profitto.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto (anche colposo) o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al cui compimento non ha partecipato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto (anche colposo), impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si consuma anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12bis, D.Lgs. 286/1998) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
  - 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  - 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### 3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale.

I Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione del personale dipendente;

- rispettare le prescrizioni anche procedurali previste:
  - dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applicabili;
  - dalla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività in contrasto con:
  - le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
  - la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

In via generale ai Destinatari è richiesto di:

- garantire il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto con i fornitori che utilizzano manodopera (e.g. nell'ambito di appalti e subappalti), la rispettabilità e l'affidabilità dei medesimi;
- accertare il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro da parte dei fornitori che utilizzano manodopera;
- monitorare l'osservanza, da parte dei fornitori che utilizzano manodopera, degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

# Ai Destinatari è fatto divieto di:

- corrispondere retribuzioni in modo significativamente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- sottoporre i lavoratori, siano essi dipendenti, anche stagionali, o somministrati, a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- instaurare e/o proseguire rapporti con fornitori che utilizzano manodopera in condizioni sfruttamento. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali applicabili o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Con particolare riferimento all'attività di gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale, è fatto espresso divieto ai Destinatari di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità

per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

#### È inoltre vietato:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore di NWG Energia;
- riconoscere progressioni in carriera, scatti retributivi o incentivi premianti a dipendenti o collaboratori che non trovino adeguata corrispondenza nei piani di sviluppo delle risorse umane e di incentivazioni aziendali o che comunque non rispondano a ragioni obiettive che giustifichino l'assunzione di dette iniziative.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

#### 3.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE ecc.)
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
- Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Garante Privacy, ecc.)

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alle Sezioni 1, 2 e 6.

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- Selezione e assunzione delle risorse umane
- Gestione delle risorse umane (pay roll, note spese, rapporti con i sindacati, benefit, incentivi e premi, ecc.)

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 1 e 2, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- L'attività di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane deve essere gestita esclusivamente dai soggetti muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto.
- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle attività sensibili in esame.
- La selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui

attitudinali; valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione che sono stati definiti a priori della fase di selezione; motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta. **Detta procedura verrà formalizzata entro 2 mesi dall'approvazione del MOG** 

-

- Il processo di selezione/assunzione e gestione del personale deve essere disciplinato in modo da dettagliare ogni fase del processo, evidenziare le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo; identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte. Detta procedura verrà formalizzata entro 2 mesi dall'approvazione del MOG
- Nella fase di selezione del candidato devono essere applicati criteri di valutazione oggettivi, tra cui, in particolare, il criterio attitudinale e quello di idoneità professionale; in nessun caso è consentito selezionare un soggetto con l'intenzione, celata o manifesta, di ottenere vantaggi per la Società concessi da soggetti terzi, pubblici o privati, in ragione dell'assunzione.
- E' fatto divieto di praticare discriminazioni nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché alcuna forma di nepotismo o di favoritismo.
- Deve essere garantita la tracciabilità del processo di selezione mediante utilizzo di apposita documentazione nelle diverse fasi del processo. I contratti di assunzione e tutta la documentazione relativa alla gestione del personale della Società devono inoltre essere archiviati presso la funzione competente.
- Le lettere di assunzione devono essere firmate da soggetti dotati di idonei poteri, inoltre il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle attività sensibili in esame.
- Al momento della sottoscrizione della lettera di assunzione, al nuovo dipendente deve essere consegnato il regolamento aziendale, l'organigramma in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, il Modello e del Codice Etico. **Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG**
- Le presenze devono essere registrate e impiegate per l'elaborazione dei cedolini paga. La tracciabilità dell'orario di lavoro, delle richieste di ferie e permessi deve essere garantita dall'utilizzo di gestionali.
- L'eventuale sistema di incentivi e premi deve essere coerente con la contrattazione aziendale e definito nel budget annuale.
- Devono essere svolti controlli sul corretto inquadramento di tutto il personale alla luce dei contratti collettivi di riferimento e degli eventuali avanzamenti di carriera.
- Il procedimento disciplinare deve seguire la procedura prevista dallo Statuto dei Lavoratori e la sanzione è emessa dal Datore di Lavoro.
- In caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, deve essere verificata l'esistenza e validità di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione.
- In caso di assunzione di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno, si deve provvedere:

- alla richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) da presentare presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente;
- a consegnare il nulla osta, una volta rilasciato, al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;
- a farsi consegnare il permesso di soggiorno o la copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata all'ufficio postale e la relativa ricevuta;
- ad archiviare copia della documentazione di cui al punto precedente unitamente al contratto di soggiorno e lavoro;
- alle comunicazioni previste per legge al Centro per l'impiego e agli altri Enti competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione.
- Deve essere monitorato il numero di lavoratori interessati, le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze.
- Devono essere inviate comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno da parte della funzione competente.
- Deve essere richiesto l'impegno del lavoratore assunto dalla Società di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno.
- Deve essere verificata, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa.
- Deve essere assicurato che nei contratti con le Agenzie per il lavoro siano inserite clausole a garanzia della regolarità, sotto il profilo dei permessi di soggiorno, dei lavoratori somministrati.
- Deve essere assicurata una corretta informativa e/o formazione dei Destinatari coinvolti nell'attività sensibile sopraindicata circa la normativa a disciplina dell'assunzione di lavoratori di paesi terzi e attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento lo stesso.
- Il personale è sottoposto ad attività di formazione la cui documentazione deve essere archiviata nel gestionale.
- Gli accordi con i consulenti e altri terzi coinvolti devono essere formalizzati mediante redazione
  di un contratto/ordine/lettera di incarico, debitamente autorizzato e riportare l'indicazione
  del compenso pattuito, del dettaglio e della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di
  eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione
  stessa lo preveda).
- Nel contratto l'appaltatore e/o terzo deve impegnarsi:
  - a rispettare il Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati;

- ad indicare alla Società se vengono impiegati cittadini stranieri per i quali è richiesto il permesso di soggiorno;
- a comunicare alla Società i nominativi ed i paesi di provenienza, la data di rilascio e di scadenza del permesso di soggiorno;
- ad inviare periodicamente un'autodichiarazione circa il rispetto del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati (ivi inclusa la regolarità contributiva e retributiva) in caso di appalti pluriennali.
- Ogni accordo con i consulenti ed altri terzi coinvolti nell'attività in esame deve prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere). Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG
- Con riferimento all'attività sensibile:
- Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 8.

# 3.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

 Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG

# **SEZIONE 4. GESTIONE DEGLI ACQUISTI**

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nella gestione degli acquisti nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi
- Approvvigionamento di energia
- Approvvigionamento di beni e servizi (inclusi contratti di appalto, consulenze, manutenzioni e riparazioni, ecc.)

# Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi

Il processo riguarda la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti dei fornitori e di altri soggetti terzi relativamente alle diverse tipologie di acquisti/prestazioni di servizi effettuati o affidati dalle varie aree della Società, nonché la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla gestione degli incassi relativamente alla vendita di energia.

#### Approvvigionamento di energia

Il processo in esame è relativo alle attività che caratterizzano l'intero ciclo di approvvigionamento di energia dalla selezione del fornitore alla stipulazione e gestione del contratto.

# Approvvigionamento di beni e servizi (inclusi contratti di appalto, consulenze, manutenzioni e riparazioni, ecc.)

Il processo in esame è relativo alle attività che caratterizzano l'intero ciclo di approvvigionamento di beni e servizi esterni (ivi inclusi gli appalti) oltre che all'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui taluno offra o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Ricettazione (art. 648 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti, o comunque si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto (anche colposo) o da contravvenzione punita

con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al cui compimento non ha partecipato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto (anche colposo), impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si consuma anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.
- Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/2001) -Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno

all'associazione che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o oggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono tenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12bis, D.Lgs. 286/1998) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

  1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  - 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
  - Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### **4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nel processo di gestione degli acquisti di energia, beni e servizi (inclusi contratti di appalto, consulenze, manutenzioni e riparazioni, ecc.).

In linea generale ai Destinatari è richiesto di:

- scegliere i fornitori secondo regole predefinite di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertare, ove possibile, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori prima di avviare con gli stessi rapporti d'affari, anche attraverso l'acquisizione di informazioni su soci e amministratori, nonché dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità, quali protesti e procedure concorsuali in atto;
- definire per iscritto le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori, commerciali e finanziari;
- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
  - sottoporre ai fornitori copia del Modello e del Codice Etico affinché si impegnino al loro rispetto, secondo le previsioni stabilite in specifiche clausole che prevedono la risoluzione del contratto stipulato tra gli stessi e la Società, per l'ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico stessi. Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di fornitori o di altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di fornitori o di altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- acquistare beni e servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza prima aver effettuato verifiche sulla provenienza.

#### 4.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Con riferimento alla seguente attività sensibile:

• Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alle Sezioni 1, 2 e 5, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- I Destinatari non possono effettuare pagamenti che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge.
- Il pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei beni o dei servizi è effettuato solo a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, nonché della verifica della loro conformità alla richiesta d'ordine effettuata, salvo i casi in cui per la natura della prestazione o per la natura giuridica del contratto sia previsto diverso tipo di pagamento.
- I compensi, le provvigioni o le commissioni ai professionisti esterni vengono determinate in misura congrua rispetto alle prestazioni rese e conformi all'incarico conferito, secondo le condizioni o le prassi esistenti sul mercato o le tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.
- Il pagamento del corrispettivo per la consulenza è effettuato a fronte dell'avvenuto espletamento della prestazione professionale, salvo diversi accordi con il professionista. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati in favore di collaboratori, fornitori, consulenti trovano adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi.
- I mezzi di pagamento da utilizzare sono definiti in conformità alle modalità e ai limiti previsti dalla normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- Approvvigionamento di energia
- Approvvigionamento di beni e servizi (inclusi contratti di appalto, consulenze, manutenzioni e riparazioni, ecc.)

sono richiamati i principi di comportamento previsti alle Sezioni 2 e 7, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- Gli acquisti devono essere svolti unicamente da soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di firma e rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto.
- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (es. richiesta di acquisto di un prodotto/servizio, autorizzazione della relativa richiesta d'acquisto, valutazione delle offerte e selezione dei fornitori/appaltatori/consulenti, autorizzazione dei contratti con i fornitori/appaltatori/consulenti, registrazione e controllo delle fatture).
- Gli obiettivi e i "limiti" discrezionali entro cui i soggetti e le funzioni coinvolte possono intraprendere in modo autonomo alcune scelte di natura commerciale che hanno anche un impatto economico-finanziario, devono essere definiti nell'ambito di un budget approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali interessate.

- I Destinatari coinvolti nelle attività di approvvigionamento di energia e di beni e servizi devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute in procedure specifiche a disciplina delle presenti attività sensibili in cui siano definiti ad esempio i criteri di selezione dei fornitori, consulenti e/o appaltatori, nonché le regole di comportamento, le relative responsabilità, i poteri autorizzativi e la segregazione delle funzioni di ciascuna funzione coinvolta nel processo di acquisto, le regole di tracciabilità e di archiviazione dei documenti. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG
- Deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività di approvvigionamento in oggetto e l'utilizzo di gestionali a cura delle funzioni competenti al fine di garantire la tracciabilità delle attività.
- La scelta del fornitore di energia (UDD) e/o del consulente, fornitore e/o appaltatore deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori di energia e/o consulenti, fornitori e/o appaltatori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto di comportamento, organizzativo, tecnico, finanziario.
- La scelta del consulente e/o del fornitore deve basarsi su criteri di valutazione oggettivi (quali, a titolo esemplificativo, iscrizione in appositi albi professionali, possesso di certificazioni di qualità, condizioni praticate, assenza di conflitti di interessi).
- Nella valutazione degli UDD e dei fornitori/appaltatori/consulenti/collaboratori tenere conto dei c.d. "indicatori di anomalia" al fine dell'individuazione di transazioni sospette, quali ad esempio:
  - profilo soggettivo (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o
    dichiarazioni da parte degli stessi in ordine al proprio coinvolgimento in attività
    criminose);
  - comportamento del soggetto (es. il fornitore rinvia senza ragione la presentazione di
    documenti aziendali; questi si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le
    informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce
    informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; il soggetto rifiuta o
    solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il
    pagamento è stato o sarà accreditato; il soggetto si mostra poco collaborativo nel
    comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello
    svolgimento dell'operazione; il soggetto insiste affinché l'operazione venga conclusa in
    fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
  - profilo economico—patrimoniale dell'operazione richiesta dal soggetto (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; il soggetto richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie);
  - dislocazione territoriale del soggetto (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro off-shore o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);

- caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il soggetto; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il soggetto).
- Deve essere assicurato che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali fornitori di energia (UDD) e/o fornitori di beni, appaltatori e/o consulenti, avvenga a seguito di opportune verifiche (da svolgere periodicamente) sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 24 ter D. Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice Etico.
- Deve essere garantito il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con i fornitori di energia e con i consulenti, appaltatori e/o fornitori di beni, di clausole che prevedano l'impegno a consegnare a NWG Energia, nell'ambito della verifica di requisiti sull'onorabilità, l'autodichiarazione circa l'assenza di qualsivoglia condanna o procedimento penale per i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

\_

- La negoziazione delle condizioni contrattuali di acquisto così come l'eventuale modifica dei termini inizialmente pattuiti e le transazioni per la definizione dei prezzi dell'energia acquistata o la definizione delle scontistiche deve essere sempre tracciata via mail. Le transazioni devono poi essere salvate in apposita cartella e gli accordi archiviati all'interno del server aziendale.
- Ogni fornitura di energia/prodotti/servizi/prestazioni deve avvenire a fronte di un congruo compenso che sia coerente con i prezzi di mercato.
- E' fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito.
- Il pagamento del corrispettivo per la consulenza è effettuato a fronte dell'avvenuto espletamento della prestazione professionale, salvo diversi accordi con il professionista.
- I mezzi di pagamento da utilizzare sono definiti in conformità alle modalità e ai limiti previsti dalla normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate.
- I prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali.
- È vietato procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.
- Gli accordi con i fornitori di energia e/o con i consulenti, fornitori di beni e/o appaltatori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/ordine/lettera d'incarico/lettera di intenti/convenzione, debitamente autorizzato e riportare indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di

- eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda).
- Tutti i rapporti con i fornitori di energia e con i fornitori di beni e servizi (es. contratti di acquisto di energia, contratti di appalto, consulenze tecniche, ecc.) devono essere contrattualizzati e prevedono l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

#### 4.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

 Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG

# **SEZIONE 5. GESTIONE DELLE VENDITE**

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nella gestione delle vendite, nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi
- Attività di sviluppo commerciale e gestione dei contratti di somministrazione di energia
- Gestione dei rapporti con gli incaricati alla vendita (inclusa l'attività di organizzazione di eventi e corsi di formazione/aggiornamento)
- Attività di assistenza, post vendita e gestione dei reclami

# Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi

Il processo riguarda la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti dei fornitori e di altri soggetti terzi relativamente alle diverse tipologie di acquisti/prestazioni di servizi effettuati o affidati dalle varie aree della Società, nonché la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla gestione degli incassi relativamente alla vendita di energia.

# Attività di sviluppo commerciale e gestione dei contratti di somministrazione di energia

Il processo si riferisce all'attività di sviluppo della rete commerciale e di gestione dei contratti di somministrazione di energia.

# Gestione dei rapporti con gli incaricati alla vendita (inclusa l'attività di organizzazione di eventi e corsi di formazione/aggiornamento

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con gli incaricati alla vendita, inclusa l'attività di organizzazione di eventi e corsi di formazione/aggiornamento per la rete commerciale.

# Attività di assistenza, post vendita e gestione dei reclami

Il processo si riferisce all'attività assistenza e di gestione dei rapporti con il cliente nel post-vendita (es. informazioni, chiarimenti, ecc.).

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.) Il reato si configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Tale reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro

- 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui taluno offra o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto (anche colposo) o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al cui compimento non ha partecipato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto (anche colposo), impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si consuma anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.
- Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione

è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24-ter, primo comma, D.Lgs. 231/2001) Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale fattispecie inoltre punisce chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

# **5.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nel processo di gestione delle vendite, del post vendita e di gestione dei reclami.

In linea generale ai Destinatari è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
- nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare:
  - che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio del commercio e alla libera concorrenza;
  - che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite;
- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla Società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa;
- assicurare che nella documentazione commerciale per la vendita dei prodotti non siano indicati segni distintivi mendaci, marchi o segni distintivi che siano o appaiano falsi, contraffatti o alterati;
- definire per iscritto le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con i clienti;
- nel momento in cui la Società venga in contatto con i clienti in fase di post vendita, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare che vengano fornite al cliente informazioni fuorvianti o ingannatorie sulle caratteristiche qualitative o quantitative dichiarate o pattuite per tipologia, origine o provenienza dell'energia;
- garantire controlli che consentano di evitare l'esecuzione di servizi di assistenza post vendita con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate al cliente;
- accertare e monitorare la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi di assistenza post vendita prima di avviare con gli stessi rapporti d'affari;
- definire per iscritto le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con i clienti e i fornitori di servizi di assistenza post vendita.

È fatto espresso divieto di:

- stipulare contratti di vendita di energia le cui qualità e caratteristiche siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate o pattuite.

#### **5.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

Con riferimento alla seguente attività sensibile:

• Gestione dei flussi finanziari-pagamenti e incassi sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alle Sezioni 1, 2 e 4.

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- Attività di sviluppo commerciale e gestione dei contratti di somministrazione di energia
- Gestione dei rapporti con gli incaricati alla vendita (inclusa l'attività di organizzazione di eventi e corsi di formazione/aggiornamento)

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 2, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- L'attività di sviluppo commerciale, gestione dei contratti di somministrazione di energia e gestione
  dei rapporti con gli incaricati alla vendita diretta deve essere gestita esclusivamente dai soggetti
  aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi
  appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto.
- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle attività sensibili in esame.
- Devono essere definiti e formalizzati i criteri e le modalità adottati nell'effettuare i controlli sul contenuto della documentazione fornita al cliente alla sottoscrizione del contratto di somministrazione di energia, sul contenuto della bolletta, nonché i ruoli e le responsabilità dei soggetti a ciò preposti.
- Gli accordi con i clienti e con gli incaricati alla vendita diretta devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, idonei a definire chiaramente ogni obbligo/diritto di entrambe le parti e debitamente autorizzati e sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri, secondo il sistema di poteri in essere.
- È fatto divieto di effettuare prestazioni in favore dei clienti e incaricati alla vendita diretta, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito.
- Le provvigioni stabilite per gli incaricati alla vendita devono trovare specifica menzione all'interno del contratto stipulato con essi. I premi vengono erogati sulla base di obiettivi prestabiliti e diffusi tra gli stessi.
- E' garantita l'erogazione di formazione agli incaricati alla vendita diretta al momento della sottoscrizione del contratto e periodi di affiancamento al fine di assicurare lo svolgimento di trattative trasparenti e rispettose dei principi di correttezza commerciale.
- Gli incaricati alla vendita diretta devono rispettare il Regolamento Incaricati alla Vendita Diretta descrittivo delle modalità di svolgimento dell'attività di incaricato alla vendita, dei divieti e delle prescrizioni comportamentali richieste, delle corrette pratiche commerciali, nonché dei criteri applicati per gli avanzamenti di carriera e il calcolo delle provvigioni.
- Sono svolte verifiche sul comportamento degli incaricati alla vendita diretta e applicate delle penali in caso di violazione delle regole di correttezza commerciale.
  - Le attività relative alle aree del processo di vendita devono essere formalizzate in apposite procedure che permettano di identificare i soggetti coinvolti, le relative aree di responsabilità, nonché i metodi di tracciabilità della relativa documentazione. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG
- Deve essere garantita la tracciabilità del processo di vendita e l'archiviazione della relativa documentazione presso la funzione competente attraverso l'uso di gestionali.
- La definizione dei prezzi di somministrazione dell'energia deve essere trasparente, sempre tracciata e definita dai soggetti aziendali muniti di idonei poteri.
- Le provvigioni stabilite per gli incaricati alla vendita diretta devono trovare specifica menzione all'interno del contratto stipulato con essi. I premi devono essere erogati sulla base di obiettivi prestabiliti e diffusi tra gli incaricati alla vendita diretta.
- E' fatto divieto di praticare discriminazioni nella gestione dei rapporti con gli incaricati alla vendita diretta, nonché alcuna forma di nepotismo o favoritismo.
- Deve essere garantita una adeguata e costante formazione degli incaricati alla vendita diretta sui prodotti commercializzati, sulle condizioni economiche e sulle scontistiche, nonché sulla normativa di settore applicabile.

 Tutti i contratti con i clienti e con gli incaricati alla vendita diretta devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere). Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

Con riferimento alla seguente attività sensibile:

Attività di assistenza, post vendita e gestione dei reclami

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 2, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- L'attività di post vendita e assistenza tecnica deve essere gestita esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati o da fornitori esterni sulla base di rapporti contrattualizzati, anche per singolo atto.
- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dall'attività sensibile in esame.
  - L'attività post vendita e di assistenza deve essere formalizzata in apposite procedure operative che identifichino i soggetti coinvolti, le relative aree di responsabilità, le regole di comportamento nonché i metodi di tracciabilità della documentazione. **Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG**
- Gli accordi con i fornitori di assistenza coinvolti nelle attività in esame devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto, debitamente autorizzato e sottoscritto da soggetti muniti di idonei poteri, secondo il sistema di poteri in essere.
- I reclami devono essere gestiti esclusivamente da soggetti muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente delegati, anche per singolo atto.
- Ogni reclamo deve essere debitamente tracciato attraverso l'utilizzo di un gestionale che consenta di registrare la data di ricezione dello stesso, la problematica rilevata e le azioni intraprese.
- Non è ammessa in alcun modo la dazione di denaro o altra utilità, se non in termini di risarcimento danni o rimborso, nei confronti di soggetti che effettuano reclami.
- I Destinatari coinvolti nella gestione dei reclami devono osservare le indicazioni contenute in procedure che identifichino i soggetti coinvolti, le relative aree di responsabilità, le regole di comportamento nonché i metodi di tracciabilità della documentazione.
- Nella gestione dei reclami rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla Società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa.
  - Tutti i contratti con i consulenti/fornitori e terzi coinvolti nelle attività in esame devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere). Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

#### 5.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

 Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG

# SEZIONE 6. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI MARKETING, COMUNICAZIONE, LIBERALITA' E SPONSORIZAZZIONI

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nella gestione dell'attività di marketing, comunicazione nonché nella gestione delle liberalità e sponsorizzazioni nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE ecc.)
- Gestione delle attività di marketing e comunicazione e eventi
- Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni

Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE ecc.)

Il processo descrive le attività riconducibili alla gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione connessi alle attività tipiche aziendali (richieste, esibizioni di documenti, deposito atti, ottenimento di licenze, concessioni, adempimenti delle scadenze previste per il rispetto della normativa ecc.).

# Gestione delle attività di marketing e comunicazione e eventi

Il processo si riferisce alle attività di promozione dei prodotti NWG Energia attraverso l'attività di marketing e di comunicazione (inclusa l'organizzazione di eventi).

#### Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni

Il processo si riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione delle liberalità nonché di gestione delle sponsorizzazioni.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- Concussione (art. 317 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto.

- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio dei poteri e delle funzioni o per un atto contrario ai doveri di ufficio coinvolgano un Incaricato di Pubblico Servizio.
- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)** Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o il rappresentante della Società offra denaro o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un rappresentante della Società sfruttando o vantando relazioni esistenti o fittizie con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., si faccia dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione, o come remunerazione a tale soggetto per l'esercizio delle sue funzioni, per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio. Il reato si configura anche nei confronti di chi dà o promette il denaro o altra utilità.
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere di ingegno (art. 171-ter legge n. 633/1941) La disposizione di cui all'art. 171 ter costituisce allo stato attuale la "norma portante" dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi. In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, punisce chi, per fine di lucro:
  - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto ex art. 171 bis, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171 bis).

Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravate le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. a-bis); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi (lett. b) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. c).

- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) -Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui taluno offra o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Tale reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.

- Ricettazione (art. 648 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti, o comunque si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto (anche colposo) o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al cui compimento non ha partecipato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto (anche colposo), impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si consuma anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

#### **6.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nel processo di gestione delle attività di marketing, comunicazione nonché della gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni:

- in caso di organizzazione di eventi ottenere la licenza per l'esecuzione di brani musicali tutelati dalla SIAE e pagare il compenso dovuto per Diritto d'Autore;
- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale e assicurare una corretta informazione circa le qualità, caratteristiche e proprietà dei prodotti;
- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla Società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato e del cliente in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede e completezza informativa;
- tutto il materiale promozionale e pubblicitario e tutte le comunicazioni alla stampa devono illustrare in maniera veritiera, corretta e trasparente le qualità, caratteristiche e proprietà dei prodotti/servizi venduti da NWG Energia, astenendosi da qualsivoglia informazione/comunicazione anche solo potenzialmente fuorviante o ingannevole;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi (es. agenzie marketing, agenzie web) avvenga a seguito di opportune verifiche sull'attendibilità commerciale e professionale della controparte al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati sopra citati;
- le sponsorizzazioni sono consentite al solo fine di associare positivamente l'immagine della Società ad iniziative che riflettano i valori aziendali e devono essere effettuate mediante la stipula di specifici contratti, senza mai risultare "eccessive";

- accertare la rispettabilità e l'affidabilità delle controparti nei rapporti di sponsorizzazione o nella dazione di liberalità prima di avviare con le stesse rapporti d'affari, anche attraverso l'acquisizione di informazioni su soci e amministratori, nonché dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità, quali protesti e procedure concorsuali in atto;
- definire per iscritto le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con terzi coinvolti nei rapporti di sponsorizzazione;
- le donazioni possono essere elargite sulla base di puro spirito liberale, per finalità culturali, di integrazione e sostegno sociale o di sviluppo dell'ambiente;
- non è ammessa alcuna elargizione che possa costituire, in maniera implicita o esplicita, un vincolo
  per il cliente a prediligere i prodotti/servizi venduti dalla Società in fase di promozione e vendita
  degli stessi, né tanto meno che possa in alcun modo influenzare il giudizio del pubblico o ottenere
  in altro modo un vantaggio in termini di business;
- le erogazioni in denaro devono essere gestite nel rispetto della normativa antiriciclaggio applicabile.

In via generale è fatto inoltre divieto di:

- accettare regali o altre utilità da parte di soggetti estranei all'azienda che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi sono ammessi solo se di modico valore e tali da non influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto ricevente;
- ricevere promesse, raccomandazioni o pressioni di alcun genere da parte di soggetti terzi, senza darne immediata comunicazione ai propri superiori o all'OdV laddove a ricevere tali pressioni siano i vertici aziendali;
- accettare omaggi, regali o altri benefici che possano influenzare la propria indipendenza di giudizio o che possano compromettere la reputazione di NWG Energia. A tal fine, ogni Destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con quelli di NWG Energia attenendosi alle procedure aziendali e ai sistemi di autorizzazione ivi previsti;
- compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse fornitori, consulenti, altri clienti ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati.

# **6.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

Con riferimento alla seguente attività sensibile:

 Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti connessi all'attività tipica aziendale (ad es. GdF, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ASL, INPS, DTL, Forze dell'Ordine, ARERA, GSE ecc.)

sono richiamati principi di comportamento e ai protocolli di controllo di cui alle Sezioni 1, 2 e 3.

Con riferimento alla seguente attività sensibile:

• Gestione delle attività di marketing e comunicazione

sono richiamati principi di comportamento e ai protocolli di controllo di cui alla Sezione 1, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- L'attività di promozione dei prodotti/servizi nonché l'organizzazione e la partecipazione ad eventi deve essere gestita esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto.
- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle attività sensibili in esame.
- I rapporti con consulenti e terzi coinvolti nell'attività in esame sono formalizzati in contratti debitamente autorizzati e sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri, secondo il sistema di poteri in essere.
- Nell'ambito dei rapporti contrattuali con i soggetti terzi devono essere previste e inserite clausole
  di impegno al rispetto dei diritti d'autore nonché clausole di garanzia e manleva volte a tenere
  indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che
  possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e del diritto d'autore,
  anche con riferimento ai rapporti con la SIAE.
- Nell'ambito delle attività di promozione e/o pubblicizzazione dei prodotti/servizi ed in particolare, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e/o altro diritto connesso.
- Deve essere effettuata una verifica preliminare circa la riproducibilità delle opere dell'ingegno protette nel sito internet della Società o mediante gli altri canali di comunicazione e marketing tools.
- Deve essere assicurato il rispetto della normativa Data Protection nell'ambito dello svolgimento di attività di marketing e profilazione.
- Deve essere assicurato un approfondito controllo sui contenuti tecnici e sulle descrizioni dei prodotti/servizi prima della pubblicazione degli stessi sul sito internet della Società.
  - L'attività di marketing, comunicazione e organizzazione di eventi e incontri deve essere formalizzata in un'apposita procedura operativa che identifichi i soggetti coinvolti, le relative aree di responsabilità, nonché i metodi di tracciabilità della documentazione. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG
  - Ogni accordo con i consulenti e terzi (incluse le scuole e le università) coinvolti nell'attività in esame deve prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).
     Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG
- Con riferimento alla seguente attività sensibile:
  - Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni

sono richiamati principi di comportamento e ai protocolli di controllo di cui alle Sezioni 1 e 2, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- L'attività di gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni deve essere gestita esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto.
- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle attività sensibili in esame.
- E' vietato accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio.
- I Destinatari che, indipendentemente dalla loro volontà, ricevano doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, devono darne tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi.
- I Destinatari non possono elargire liberalità o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondano a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere, al budget stabilito e in generale sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale.
- Deve essere verificata preliminarmente l'onorabilità di sponsor/sponsee o del soggetto al quale viene elargita la liberalità, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi.
- Gli accordi di sponsorizzazione devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, essere debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri e riportare l'indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre relativi all'attività svolta (es. esposizione del logo aziendale).
  - I contratti di sponsorizzazione o di elargizione di liberalità devono prevedere che la controparte garantisca che il valore, la natura e lo scopo del regalo/liberalità abbiano chiari scopi umanitari, di beneficienza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti, a pena di risoluzione dell'accordo. Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG
- Deve essere verificata la Sede o la residenza della controparte dei contratti di sponsorizzazione o delle elargizioni liberali sia nel caso di persona fisica sia nel caso di persona giuridica, per monitorare costantemente i flussi finanziari e per individuare l'esistenza di un collegamento con i paesi considerati a "rischio riciclaggio".
- Le prescrizioni specifiche previste per i pagamenti debbano essere applicate anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari generati da sponsorizzazioni e liberalità.
- Deve essere garantita la tracciabilità e la documentabilità delle operazioni relative a tali attività sensibili in modo tale da consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni che hanno determinato alcune scelte.
  - Ogni accordo con i terzi coinvolti nell'attività in esame deve prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

 Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG

# SEZIONE 7. GESTIONE DEL MARCHIO E DELLE CERTIFICAZIONI

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nella gestione dell'attività di gestione dei marchi nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di Risk Assessment e Gap Analysis di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Approvvigionamento di energia
- Gestione dei marchi

# Approvvigionamento di energia

Il processo in esame è relativo alle attività che caratterizzano l'intero ciclo di approvvigionamento di energia dalla selezione del fornitore alla stipulazione e gestione del contratto.

#### Gestione dei marchi

Il processo si riferisce a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del processo di registrazione e gestione dei marchi della Società.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/ velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto.
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio dei poteri e delle funzioni o per un atto contrario ai doveri di ufficio coinvolgano un Incaricato di Pubblico Servizio.
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o il rappresentante della Società offra denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un rappresentante della Società sfruttando o vantando relazioni esistenti o fittizie con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., si faccia dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria

mediazione, o come remunerazione a tale soggetto per l'esercizio delle sue funzioni, per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio. Il reato si configura anche nei confronti di chi dà o promette il denaro o altra utilità.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero quando senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi o segni contraffatti o alterati.
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) -Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui taluno offra o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

# 7.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nel processo di gestione dei marchi e delle certificazioni dei prodotti.

In linea generale, ai Destinatari è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- verificare sempre la legittimità sulla regolare titolarità del marchio (i.e. richiesta attestazione del deposito presso il registro marchi);

Inoltre ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- utilizzare nomi evocativi, marchi o segni distintivi di prodotti altrui in assenza di una valida licenza o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti;
- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, a fornitori di energia per il rilascio di Garanzie di Origine. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di beni e servizi, finalizzata a influenzare decisioni o rilascio delle garanzie;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza nei confronti di fornitori di energia per il rilascio di Garanzie di Origine;
- non conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati da fornitori di energia con particolare riferimento a segnalazioni effettuate, anche indirettamente, come condizione per l'ottenimento di qualsivoglia vantaggio nella concessione delle Garanzie di Origine.

#### 7.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

• Approvvigionamento di energia

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alle Sezioni 2 e 4, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- L'attività di acquisto delle Garanzie di Origine dai fornitori di energia deve essere gestita da soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza.
- I rapporti con i fornitori di energia per l'acquisto delle Garanzie di Origine devono essere verificabili attraverso documentazione scritta, completa ed idonea a definire chiaramente ogni obbligo/diritto di entrambe le parti.
  - La gestione dei rapporti con i fornitori di energia per l'acquisto delle Garanzie di Origine deve avvenire nel rispetto di apposite procedure operative che identifichino i soggetti coinvolti, le relative aree di responsabilità, nonché i metodi di tracciabilità della documentazione. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG
  - Con riferimento alle seguenti attività sensibili:
    - Gestione dei marchi

sono richiamati i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 1, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- La gestione dei marchi della Società è demandata esclusivamente a soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di firma e rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto. Nomina Casullo in CdA 27.10
- Per la tutela del marchio la Società si avvale di società di consulenza esterne i cui rapporti sono contrattualizzati.
- Assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale).
  - Il processo di gestione dei marchi deve essere disciplinato da una procedura che stabilisca le regole di comportamento, di tracciabilità e archiviazione dei documenti, i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte, nonché le modalità operative da attuare per la registrazione e il monitoraggio dei marchi. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG
- Deve essere tenuto e aggiornato un registro dei marchi di cui la Società è titolare, con indicazione delle relative scadenze.
  - Tutti i contratti con i consulenti ed altri terzi coinvolti nell'attività in esame devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere). Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

7.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

 Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG

# SEZIONE 8. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nel rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

#### Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Il processo si riferisce al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al processo di valutazione dei rischi, governance in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle procedure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alle segnalazioni di situazioni di pericolo potenziale o reale per la loro salute, al processo di informazione e formazione interna in tema di specifici rischi connessi allo svolgimento delle varie mansioni e attività lavorative nonché alle misure di prevenzione e protezione da adottare, alle procedure di controllo della documentazione richiesta dalla legge nonché alla loro archiviazione ed infine ai sistemi di registrazione/tracciabilità in essere nell'ambito della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) è configurata la condotta del delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, secondo comma, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D. Lgs. n. 81/2008, quando il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma I, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma I, lett. q) e z) prima parte, quando la violazione è commessa:
  - a) nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:
  - aziende industriali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
  - nelle centrali termoelettriche;
  - negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);
  - nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  - nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
  - b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici "gravi" (art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
  - c) per le attività disciplinate dal titolo IV ("cantieri temporanei o mobili") del D.Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
  - E' configurato altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'art. 589 c.p., commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; l'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro costituisce circostanza aggravante ai sensi del secondo comma del detto articolo.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che provochi la morte di un dipendente.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) - commette tale fattispecie di reato chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima; l'aver cagionato la lesione personale con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo.

Per lesione si intende una malattia del corpo o della mente che richieda un tempo di guarigione. Sono gravi le lesioni consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita di una persona o provochi un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono gravissime le lesioni che causano una malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo

### **8.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

sfregio permanente del viso.

In ragione dell'attività svolta, NWG Energia promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative, richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi della normativa di riferimento, nonché delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza adottato dalla Società, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure eventualmente ricevute, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- al soggetto individuato come Datore di Lavoro di svolgere i compiti riconosciuti dalla legge nel rispetto delle misure di prevenzione adottate in materia di salute e sicurezza, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali, a titolo esemplificativo, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute, nonché di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari.

E, nello specifico è richiesto a tutti i Destinatari di:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle procedure/linee guide in materia di salute e sicurezza adottate dalla Società;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;

- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Sezione 1 nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale.

### **8.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

La Società riconosce quale principio cardine della vita aziendale la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro e si è posta quale obiettivo primario il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza del proprio personale. Si è, pertanto, dotata di un adeguato sistema di prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di eliminare e, laddove ciò non sia possibile, limitare i rischi per la sicurezza cui è esposto il personale.

### STRUTTURA ORGANIZZATIVA PREPOSTA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Con riferimento all'attività sensibile, come sopra individuata, in aggiunta ai principi di comportamento sopra indicati nonché, riportati alla Sezione 3, NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- In attuazione del comma 3 dell'art. 30 D. Lgs. 81/08 e delle migliori prassi nazionali ed internazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la Società definisce un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.
- Il processo relativo alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere governato esclusivamente da soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto.
- La segregazione delle funzioni in materia di salute e sicurezza deve essere garantita dal coinvolgimento delle diverse figure previste dal D.Lgs. 81/2008. In particolare:
  - è stato individuato il Datore di Lavoro ex art. 2 D.Lgs. 81/08 nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da nomina conferita con delibera del Cda in data 27.10.2022
  - è stato nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 esterno, previa verifica dei requisiti professionali e formalizzazione della nomina;
  - il Medico Competente è stato nominato in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, previa verifica dei requisiti professionali e formalizzazione della nomina;

- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato designato conformemente alle disposizioni normative in materia; la nomina è stata oggetto di formalizzazione e comunicazione ai lavoratori;
- sono stati designati gli addetti antincendio e al primo soccorso.
- Deve essere emesso e costantemente aggiornato un "organigramma" salute e sicurezza che illustri graficamente le figure coinvolte nella gestione della sicurezza; l'organigramma è emesso formalmente e allegato al DVR.

L'organigramma illustra le seguenti posizioni: Datore di Lavoro

- RSPP
- Medico Competente
- RLS
- Addetti al primo soccorso
- Addetto antincendio
- Il rapporto con il Medico competente nominato deve essere contrattualizzato.
- Deve sussistere un controllo sugli elementi di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 81/08:
  - conformità alle norme tecnico-strutturali della legge relative alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro, agli agenti chimici, fisici e biologici (qualora presenti);
  - attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
  - attività di carattere organizzativo, quali emergenze, pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni con i rappresentanti della sicurezza dei lavoratori;
  - attività di sorveglianza sanitaria;
  - attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - attività di vigilanza in merito al rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza dei lavoratori;
  - l'acquisizione di documentazione legale e certificazioni.

# LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- L'operazione di individuazione e valutazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza, nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e dei seguenti protocolli:
  - tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato della Società;
  - i dati e le informazioni devono essere raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del Datore di Lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica;
  - il processo di analisi e valutazione dei rischi deve essere strutturato e prevedere la predisposizione di un Documento di Valutazione dei rischi;

- la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è un compito non delegabile dal Datore di Lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, D. Lgs. 81/2008;
- tutti i dispositivi di protezione, ove necessari per l'attività lavorativa, devono essere identificati in base alle risultanze della valutazione dei rischi, formalizzati in un elenco specifico e regolati da una procedura;
- la gestione delle emergenze deve essere attuata attraverso uno specifico Piano di Evacuazione e di Emergenza aggiornato periodicamente, dove risultano specificate la tipologia di potenziale emergenza, il livello di emergenza e le azioni da intraprendere.
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è sempre aggiornato nei seguenti casi:
  - in occasione di modifiche sostanziali del processo produttivo o della situazione di rischio/impatto generale, qualora esse siano significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle parti interessate;
  - qualora sopravvengano modifiche dei luoghi di lavoro che presentano rischi ai fini della sicurezza;
  - dopo interventi migliorativi;
  - qualora si siano verificati eventi (infortuni, incidenti, malattie professionali etc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
  - qualora il progresso tecnico-scientifico consenta di ridurre o eliminare alcuni rischi;
  - con periodicità fissa per particolari tipologie di rischio (rumore, cancerogeni, mutageni, biologici);
  - qualora dalle attività di monitoraggio e sorveglianza emergano rilievi;
  - qualora sia possibile adottare misure migliorative in relazione ai progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
  - in caso di nuove normative che introducano nuovi elementi di analisi dei fattori di rischio.

### LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO

Nel corso del 2020, a fronte dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus, si è reso necessario tener conto di un nuovo rischio che presenta un impatto diretto sullo svolgimento dell'attività di impresa, ovvero il rischio da contagio Covid-19.

Ai sensi dell'art. 42 del D.L. n° 18 del 17.03.2020, l'infezione da Covid-19 contratta "in occasione di lavoro" costituisce infatti infortunio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 comportando un nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità che impone l'adozione di adeguate misure, al fine della prevenzione degli illeciti di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/01, vale a dire degli illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale.

Per prevenire e scongiurare il rischio di realizzazione di condotte che potrebbero configurare profili di responsabilità per la Società, quest'ultima ha deciso di valorizzare i presidi di controllo e le misure organizzative già adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, implementando altresì misure specifiche nel rispetto della disciplina delineata nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro",

sottoscritto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della Salute, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Commissario Straordinario emergenza Covid e dalle Parti sociali.

Nel merito, la Società ha adottato un sistema di prevenzione del rischio da contagio mediante l'adozione di una Procedura di Sicurezza Aziendale e di uno specifico Protocollo Covid-19 contenenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro che saranno di volta in volta aggiornate ed integrate sulla base di eventuali interventi normativi o modifiche allo stato di fatto, con cui vengono disciplinati i comportamenti da adottare e le regole definite per la prevenzione del rischio da Covid-19, quali:

- la definizione di specifiche modalità di ingresso in azienda (es. prima dell'accesso al luogo di lavoro il lavoratore deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea, nonché disinfettarsi le mani utilizzando la soluzione alcolica presente nel dispenser e durante il tragitto fino alla zona di lavoro assegnata non fermarsi a parlare con i colleghi nei corridoi o davanti alla macchinetta del caffè, evitando quindi di creare degli assembramenti);
- la previsione di generali misure di prevenzione e di precauzioni igieniche personali (comprese le misure da porre in essere in caso di sintomi influenzali in atto da parte dei dipendenti quando si trovino a casa, ovvero a lavoro, nonché in caso di contatto con pazienti confermati infetti da Coronavirus);
- la previsione di puntuali modalità di ingresso dei soggetti terzi in azienda, sia visitatori che dipendenti di aziende esterne nei cui confronti si prevedono, in capo alla Società, obblighi di informazione sui contenuti del Protocollo aziendale attuato, con relativi obblighi di vigilanza sul rispetto degli stessi, nonché obblighi informativi in materia privacy. Nei confronti di tali soggetti sono inoltre previste misure volte a ridurre le occasioni di contatto con il personale della Società e previsto l'obbligo di indossare la mascherina per tutta la permanenza in azienda;
- la dotazione di dispositivi di protezione individuale (es. guanti, mascherine, ecc.) per il personale, riportando nel dettaglio le situazioni in cui se ne prevede l'obbligo di indossarla;
- la previsione di misure e comportamenti da tenere all'interno degli uffici (es. obbligo di indossare la mascherina da parte dei dipendenti in caso di condivisione degli spazi a distanza inferiore di 1mt);
- la limitazione alle riunioni nelle sale dedicate (e sostituzione con conference call o riunioni online) ad eccezione dei casi in cui siano strettamente necessarie e con la partecipazione di poche persone e nel rispetto delle generali misure di prevenzione;
  - la definizione di una diversa organizzazione aziendale attraverso il ricorso al c.d. Smart
    Working opportunamente disciplinato attraverso una policy interna, nel rispetto delle
    disposizioni emesse dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Parti Sociali; Detta
    procedura verrà formalizzata entro 6 mesi dall'approvazione del MOG
- la puntuale informazione destinata a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, incluse eventuali Ordinanze Regionali;
- garanzia di pulizia e sanificazione periodica degli uffici e dei laboratori, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Ai fini del rispetto della normativa emanata dal legislatore, il Datore di Lavoro ha inoltre attuato opportune e idonee misure volte ad accertare il possesso della certificazione verde Covid-19, ovvero la certificazione medica di esenzione da vaccinazione anti Covid-19, nei confronti di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso la Società, nonché nei confronti di visitatori, fornitori e in generale, di soggetti terzi che desiderano accedere ai locali aziendali.

### PROCEDURE RIUNIONI E ISTRUZIONI

 Devono essere elaborate e costantemente aggiornate procedure e istruzioni operative al fine di regolare l'attività in esame. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG

\_

- Le procedure e le istruzioni operative elaborate in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere diffuse a tutto il personale NWG. Detta procedura verrà formalizzata entro 24 mesi dall'approvazione del MOG
- Deve essere tenuta traccia dell'avvenuta consegna al personale delle procedure e delle istruzioni operative elaborate in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso la sottoscrizione di un modulo che deve essere archiviato dal Datore di Lavoro o da altra funzione dallo stesso formalmente incaricata. Detta procedura verrà formalizzata entro 24 mesi dall'approvazione del MOG

-

- la Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficace attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza, attraverso meccanismi idonei a:
  - identificare le non conformità rispetto alla normativa, alle procedure ed alle istruzioni di lavoro;
  - analizzare le non conformità, determinarne le cause ed attuare azioni correttive al fine di correggerle;
  - verificare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure.
- il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il RSPP, indice, almeno una volta all'anno e in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio, una riunione al fine di esaminare:
  - il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  - i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale (se necessari);
  - i programmi di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- Il contenuto della riunione ex art. 35 D.Lgs. 81/08 deve essere verbalizzato.
- La Società garantisce la massima partecipazione di tutti lavoratori mediante il loro coinvolgimento nella gestione delle problematiche inerenti la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attraverso la consultazione del RLS.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) esercita le attribuzioni previste dall'art.50 del D. Lgs. 81/08.

### INFORTUNI e ANOMALIE

- In caso di infortunio garantire lo svolgimento di una riunione di condivisione dell'accaduto tra Datore di Lavoro e RSPP, nonché la redazione di un report sull'evento e sulle azioni correttive da utilizzare anche ai fini dell'aggiornamento del DVR.

- La Società implementa inoltre un sistema di monitoraggio non solo degli indici di frequenza e gravità degli infortuni ma anche della numerosità dei mancati infortuni, lesioni (senza abbandono del posto di lavoro), situazioni pericolose e comportamenti pericolosi per valutarne le cause e definire le necessarie azioni correttive.

### INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DPI

- Tutto il personale deve ricevere opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, essere formato e, nei casi previsti dalla normativa, addestrato, secondo specifiche istruzioni anche pratiche indicate dalla Società in modo tale da garantire che la formazione sia effettiva, continua e documentata.
- L'informazione ai lavoratori è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 D. Lgs. 81/2008, che qui si intende formalmente richiamato.
- Le attività formative sono pianificate e svolte in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti (Accordo Stato-Regioni) e dalle procedure interne, registrate su appositi strumenti che permettono di monitorare la formazione ricevuta dal dipendente.
- L'attività di formazione deve essere condotta al fine di:
  - garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
  - garantire una specifica e completa formazione per i neo assunti;
  - garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità;
  - garantire che tutto il personale sia formato in merito ai rischi specifici, con particolare attenzione alle mansioni più esposte nonché al personale che opera in ambienti diversi da quelli consueti o in più settori di attività;
  - assicurare che tutto il personale sia addestrato nell'utilizzo dei DPI (ove necessari).
- Ai lavoratori deve essere erogata formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e specifica in base alle funzioni svolte.
- In ogni caso, la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico sono forniti in occasione:
  - della costituzione del rapporto di lavoro (assunzione) o inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  - del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  - della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi (se presenti).
- I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) ricevono una formazione specifica ed adeguata in materia di salute e sicurezza, concernente in particolare i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercitano la loro rappresentanza secondo le modalità, i contenuti e la durata previsti dalla normativa vigente.
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) obbligatoriamente frequenta specifici corsi di formazione ed i relativi aggiornamenti periodici adeguati alla natura dei rischi presenti presso la società.

- Gli addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso ricevono un'adeguata e specifica formazione ed addestramento ed i relativi aggiornamenti periodici previsti sia in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio che in materia di primo soccorso.
- Deve essere garantita la tracciabilità della partecipazione alle attività di formazione mediante rilascio di attestati di partecipazione archiviati all'interno delle cartelle dei dipendenti.
- Ove necessario e sulla base dell'attività lavorativa esercitata, i lavoratori devono essere dotati di DPI. La consegna dei DPI viene tracciata attraverso la sottoscrizione di un apposito verbale di consegna.

### SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

- Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore, è necessario verificarne i requisiti sanitari.
- La verifica dell'idoneità deve essere attuata dal Medico competente della Società che sulla base del protocollo sanitario da lui elaborato, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione.
- In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il Medico competente deve definire il protocollo di sanitario, cui sottopone il lavoratore: i risultati della sorveglianza sanitaria devono essere consegnati al lavoratore con le informazioni necessarie di tutela del lavoratore e archiviati nella cartella del dipendente in una stanza chiusa a chiave.
- Durante le visite annuali degli ambienti di lavoro, il Medico Competente osserva eventuali situazioni di criticità o di potenziale criticità e propone, lasciando nota nel proprio verbale, le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi. Le indicazioni fornite dal Medico competente sono recepite dal Datore di Lavoro che si adopera per risolvere nel più breve tempo possibile le eventuali criticità riscontrate.

# ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE, SISTEMA DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE

- La documentazione in materia di salute e sicurezza è leggibile, facilmente identificabile e rintracciabile.
- L'accessibilità alla documentazione è garantita ai soli soggetti autorizzati secondo le procedure interne e agli enti pubblici di vigilanza.
  - Sono adeguatamente identificati, all'interno di una procedura, i soggetti a cui la Società attribuisce il compito di emettere, archiviare, aggiornare tutte le procedure e istruzioni in materia di sicurezza. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG
  - Sono realizzate e formalizzate verifiche interne periodiche da parte del RSPP, al fine di accertare la gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed il corretto adempimento di quanto previsto dalle relative procedure. Detta procedura verrà formalizzata entro 24 mesi dall'approvazione del MOG
- Tutta la documentazione attinente la salute e sicurezza sul lavoro è registrata con modalità che garantiscano la facile identificabilità e rintracciabilità dei documenti, la ricostruzione delle attività svolte, l'identificazione dei soggetti responsabili. Nello specifico:

Pagina 116 di 145

- tutte le attività di attuazione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro;
- tutte le attività poste in essere per il rispetto degli obblighi normativi;
- i risultati relativi alle attività di identificazione dei pericoli per le emergenze e di valutazione dei rischi;
- i documenti che l'organizzazione ritiene necessari al fine di assicurare un'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi inerenti gli adempimenti della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Deve essere predisposto un report in caso di infortunio sull'evento e sulle azioni correttive da utilizzare anche ai fini dell'aggiornamento del DVR. Detta procedura verrà formalizzata entro 24 mesi dall'approvazione del MOG

\_

<u>ATTIVITA' DI APPALTO</u> Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008. In particolare, è previsto che:

- il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA e il rilascio dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore;
- la Società effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto e sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza; tutti i contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società;
- per ciascun contratto di appalto d'opera o di servizio viene predisposto, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, il DUVRI, contenente gli elementi diretti a realizzare il principio di coordinamento e gestione delle interferenze.
- Il documento unico per la valutazione dei rischi per interferenze (DUVRI) deve essere sottoscritto dal Datore di Lavoro.
  - Tutti i contratti con consulenti e fornitori devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere. Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG
- <u>VIGILANZA, CONTROLLI E RIESAME DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</u>

La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso meccanismi idonei a comunicare e diffondere i risultati delle azioni correttive adottate.

- A tal fine, l'RSPP redige periodicamente una relazione all'Organismo di Vigilanza contenente un aggiornamento in merito agli esiti di tutte le verifiche periodiche e delle ispezioni interne concluse presso la società, nonché sullo stato di attuazione dei rimedi e dei suggerimenti di

volta in volta avanzati in sede di attività ispettiva. In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni interne od esterne ovvero in caso di necessità di interventi tempestivi, la comunicazione all'Organismo di Vigilanza deve essere immediata. L'Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, può proporre l'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione. **Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG** 

# 8.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

 Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG

# SEZIONE 9. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nella gestione degli adempimenti in materia ambientale nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Gestione degli aspetti ambientali

# Gestione degli aspetti ambientali

Si riferisce al processo di gestione dei rifiuti prodotti dalla Società e degli altri aspetti ambientali che impattano sulla Società.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n.152/2006, art. 257) Tale fattispecie di reato punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258) Tale fattispecie di reato punisce chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1. E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259) Tale norma punisce chiunque effettui una spedizione illecita di rifiuti in violazione della normativa regolamentare Europea o traffichi rifiuti di categorie specifiche del Regolamento stesso. Lo scopo del legislatore è regolare e controllare il movimento e l'allocazione di rifiuti.
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis) La norma contempla un reato commesso nell'adempimento delle prescrizioni normative richieste in materia di tracciabilità dei rifiuti. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258) - Tale fattispecie di reato punisce chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1. E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)** Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
  - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)** Tale fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
  - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  - l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)** Quando uno dei fatti puniti dagli artt. 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
  - Se dalla commissione dei fatti anzidetti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
- Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) Tale norma punisce chi, al fine di contrastare la malavita organizzata, agendo con scopo di lucro, trasporti, importi o trasporti, ceda o riceva ingenti quantitativi di rifiuti. La condizione incriminante risiede nell'abusivismo delle attività predette. È prevista un'aggravante in caso si tratti di rifiuti ad alta radioattività.

# 9.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nel processo di gestione degli aspetti ambientali. In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema ambientale adottato dalla Società di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure aziendali adottate.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di ambiente adottate dalla Società;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di ambiente;

- svolgere le proprie attività in modo responsabile, al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Sezione 1 nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- gestire i rapporti con i funzionari degli Enti Pubblici preposti al controllo della normativa ambientale (es. ARPA, Polizia Municipale), nell'ambito dei poteri conferiti, secondo principi di massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti;
- attuare gli adempimenti e predisporre la documentazione destinata agli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al rilascio di provvedimenti autorizzativi oppure al controllo della normativa ambientale nel rispetto delle leggi vigenti, nazionali, comunitarie e internazionali, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere:
- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti;
- nel caso di realizzazione di un evento lesivo per l'ambiente, predisporre le misure di prevenzione necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti nei termini di legge;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di gestione degli aspetti ambientali connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, procedure di controllo operativo e monitoraggio e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- segnalare ai soggetti responsabili per la gestione dell'ambiente violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo/emergenza potenziale o reale.

# È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- creare una discarica abusiva di rifiuti;
- falsificare il certificato di analisi dei rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso;
- impedire l'accesso da parte del soggetto incaricato del controllo;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;

- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, al fine di trasportare e smaltire i rifiuti prodotti in altro Stato dell'Unione Europea in violazione dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale di attuazione in materia;
- porre in essere, contribuire o concorrere a causare la realizzazione di comportamenti, anche colposi, atti a cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'ambiente.

### 9.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

La gestione degli adempimenti in materia ambientale della Società è, in generale, orientata a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'attività svolta da NWG Energia.

Ciò premesso, i Destinatari del presente Modello che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nella gestione degli adempimenti ambientali sono tenuti a uniformarsi ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- L'attività di gestione dei rifiuti deve essere governata esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto. Come da delibera Cd del 27.10.2022 (Ravera?)
- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle attività sensibili in esame.
- I rapporti con i fornitori per la gestione dei rifiuti devono essere verificabili attraverso documentazione contrattuale, completi ed idonei a definire chiaramente ogni obbligo/diritto di entrambe le parti.
- L'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dalla Società e dai fornitori terzi devono essere monitorate continuativamente e periodicamente aggiornate.
- Gli adempimenti e la predisposizione della documentazione destinata agli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa ambientale nel rispetto delle leggi vigenti, nazionali, comunitarie e internazionali, sono effettuati con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.
- Devono essere formalizzate e rispettate le policy in materia ambientale adottate dalla Società in cui sono stabilite le regole di comportamento, ruoli e responsabilità, le modalità operative, la tracciabilità e archiviazione dei documenti con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali.
- La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia ambientale, anche attraverso meccanismi idonei a comunicare e diffondere i risultati delle azioni correttive adottate.
  - Tutti i contratti con i soggetti terzi coinvolti nella gestione degli aspetti ambientali devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere). Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

# 9.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di

monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

 Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG

# SEZIONE 10. GESTIONE DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nella gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi informativi, nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Gestione dei sistemi informativi

# Gestione dei sistemi informativi

L'attività riguarda la gestione e la manutenzione dei sistemi, delle reti e delle informazioni della Società.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque dei programmi informatici.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per "sistema informatico" si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati (si è ritenuto, ad es., che anche un semplice personal computer possa essere considerato un vero e proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti).
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri.
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi o consegni un programma informatico avente per scopo, o per effetto, quello di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione (totale o parziale) o l'alterazione del suo funzionamento.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
  telematiche (art. 617-quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un
  rappresentante o un dipendente della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative
  ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le

interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
   Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile per la Società qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto "che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche".
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1) Tale fattispecie è rivolta alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in

locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 bis e 102 ter della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette dal diritto di autore, o parte di essa (art. 171-ter, Legge 633/41) – Tale fattispecie mira a sanzionare penalmente fatti offensivi del diritto d'autore. Il reato è integrato da varie condotte alternative, tra cui ad esempio: l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione, vendita di opere di ingegno, di opere letterarie, ecc. o opere musicali prive del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

# **10.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano incaricati della gestione della sicurezza dei sistemi informativi e della manutenzione dei *server*, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro a cui siano state assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale.

### In particolare:

- il personale aziendale contribuisce alla promozione di un adeguato livello di protezione del patrimonio informatico e telematico della Società e dei soggetti terzi, sia privati che pubblici, conformemente alle modalità di controllo, preventivo e successivo, attivate dalla Società e, pertanto, si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e altrui;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o ad aggirare la protezione del sistema informativo aziendale o altrui;
- il personale si astiene dal porre in essere condotte volte ad alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o ad indurre in errore gli Enti Pubblici circa la veridicità della documentazione elettronica prodotta e presentata;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

Con particolare riferimento alla gestione, utilizzo e riproduzione di software tutelati dal diritto d'autore, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore o le banche di dati sulla memoria fissa del personal computer;
- installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la Direzione/Funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica.
- far circolare nella rete interna file non espressamente autorizzati, né software non forniti dalla Società né alcuna altra notizia, informazione o dato non inerente all'attività aziendale.

### **10.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

Con riferimento all'attività sensibile, come sopra individuata, NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- Il processo relativo alla corretta gestione dei sistemi informativi deve essere governato esclusivamente da soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto.
- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle attività sensibili in esame.
- L'utilizzo dei sistemi informativi deve essere oggetto di specifico regolamento diffuso a tutto il personale aziendale.
- Devono essere formalizzate disposizioni per la gestione degli accessi ai sistemi informativi, per la
  gestione delle richieste di assegnazione, disabilitazione e variazione degli accessi, nonchè
  dell'attività di review degli accessi ai sistemi informativi e la gestione delle password, mediante
  apposite procedure, che identificano i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti in tale
  gestione.
- Devono essere adottate disposizioni che stabiliscano divieti o restrizioni all'uso personale dei pc e device aziendali, prevedendo il divieto di installazione da parte degli utenti di software, il divieto di effettuare modifiche alla configurazione dei pc o di attuare modifiche hardware, nonché il divieto di memorizzare sui server aziendali file non inerenti l'attività lavorativa, connettere accessori e/o device personali ai pc in dotazione, stampare documenti privati e personali su stampanti aziendali.
- Deve essere disciplinata apposita procedura per la gestione delle caselle di posta elettronica e la richiesta al dipendente dimissionario/licenziato dell'autorizzazione scritta alla lettura del contenuto della mail aziendale, qualora necessario per finalità di continuità ed efficienza dell'attività aziendale.
- Devono essere adottare procedure che prevedono l'identificazione ed implementazione dei requisiti minimi di sicurezza in fase di acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e/o programmi informatici (ad es. applicazioni, licenze software, ecc.).
- Devono essere adottate disposizioni per la gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica in cui siano formalmente definite misure atte a garantire che siano trattati tempestivamente e che il processo di risoluzione sia efficiente ed efficace, tra cui la predisposizione di appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi di sicurezza informatica.

- Devono essere adottate misure volte a garantire la sicurezza e l'operatività dei sistemi informatici
  e telematici, quali il backup di informazioni e software, la protezione antivirus e la gestione delle
  patch di sicurezza.
- Devono essere definite formalmente norme e presenti strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale con terze parti.
- Devono essere definiti e implementati adeguati controlli e misure in merito alla sicurezza fisica delle postazioni di lavoro, al fine di prevenire accessi alle postazioni non autorizzati.
- Le postazioni di lavoro devono essere protette da un sistema di autenticazione degli utenti tramite l'inserimento di codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura.
- Devono essere installati sistemi di protezione software antivirus/antispyware, soggetti ad aggiornamenti periodici, automatizzati e schedulati.
  - Devono essere eseguite periodicamente delle verifiche che consentono la rilevazione dei software installati sui pc assegnati al personale della Società nonché la verifica della copertura delle relative licenze. Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG

-

- I processi di sviluppo di nuovi applicativi devono essere gestiti secondo procedure formalizzate che identificano i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti.
  - Nella gestione dei sistemi informativi, nell'elaborazione di procedure e in tutte le attività operative e di business deve essere garantito il rispetto della normativa in ambito Data Protection. **Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG**

\_

- Deve essere garantito lo svolgimento dell'attività di formazione operativa IT e in materia privacy. **Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG**
- Tutti i rapporti con i fornitori di sistemi software, hardware e con i consulenti tecnico-informatici devono avere base contrattuale.
  - Tutti i contratti con i fornitori devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere). Ndr. azione da implementare sulla base della Gap Analysis Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

# 10.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

- Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle

segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. <b>Detta procedura verrà formalizzata entro 3</b> mesi dall'approvazione del MOG

# SEZIONE 11. FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione nonché nella formazione del bilancio di esercizio e nelle operazioni relative al capitale sociale nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione
- Predisposizione del bilancio (incluse poste estimative) e relative comunicazioni
- Operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

# Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti tra i principali soggetti della Società (Soci, Collegio Sindacale, Società di Revisione).

# Predisposizione del bilancio (incluse poste estimative) e relative comunicazioni

L'attività si riferisce alla procedura di redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali.

# Operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Il processo si riferisce a tutte le operazioni che incidono sul capitale sociale.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di trarre ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c) Tale reato ricorre qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.) Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od altri organi di controllo, cagionando un danno ai soci.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi, del tutto astratta, in cui l'eventuale liquidatore, ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) -Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) -Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui taluno offra o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o un sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, un soggetto apicale diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

- Ricettazione (art. 648 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti, o comunque si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto (anche colposo) o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al cui compimento non ha partecipato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto (anche colposo), impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si consuma anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  (art. 2 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere
  le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
  inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, quando
  tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine
  di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o oggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono tenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

### 11.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione nonché nella formazione del bilancio di esercizio e nelle operazioni relative al capitale sociale.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai creditori e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di NWG Energia;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, o predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero provvedere all'iscrizione contabile di poste o di operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale;
- omettere informazioni e dati imposti dalla legge e occultare fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di NWG Energia;
- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o fornire una rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve altrimenti distribuibili;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, anche a mezzo della mancata esibizione della documentazione richiesta, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci e del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Con specifico riferimento al reato di corruzione privata, la Società rifugge inoltre il ricorso di ogni forma di corruzione, diretta o per interposta persona, senza alcuna eccezione, incluse le ipotesi di istigazione, per raggiungere i propri obiettivi economici. In particolare si rinvia ai protocolli di controllo rilevanti ai fini della corruzione verso la Pubblica Amministrazione di cui alla Sezione 1 della presente parte speciale.

# Nel dettaglio è vietato:

- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente
  o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altre utilità ad
  amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
  societari, sindaci e liquidatori, nonché a qualsivoglia soggetto con funzioni direttive, sia di società
  o enti privati terzi, sia propri della Società;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare/sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altre utilità da una qualsivoglia controparte, quando l'intenzione sia di indurre la controparte a compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione non sia accettata.

# In aggiunta, i Destinatari dovranno:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai Soci, al Collegio Sindacale e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di NWG Energia, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamene, i conferimenti ai Soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; d) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di quote per somma inferiore al

- loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari (con particolare riferimento agli organi sociali ed ai loro componenti, nonché ai dipendenti) devono evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società.

I Destinatari dovranno osservare, inoltre, i seguenti principi:

- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- rispetto di adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni
  o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o
  comunque fatti idonei ad influire sul mercato;
  - rispetto di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni mensili e periodiche, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti o predisposti dalla funzione di competenza di NWG Energia, nonché individuati i principi comportamentali, i ruoli, le responsabilità e livelli autorizzativi, le modalità operative, la tracciabilità, l'attività di controllo, il monitoraggio, e l'archiviazione della relativa documentazione Detta procedura verrà formalizzata entro 18 mesi dall'approvazione del MOG

### 11.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, si richiamano i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 2, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

Il processo relativo alla gestione della formazione del bilancio di esercizio, alla gestione dei rapporti con i Soci e con il Collegio Sindacale e delle operazioni relative al capitale sociale deve essere governato esclusivamente da soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto.

- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle attività sensibili in esame.
- Deve essere garantita la corretta e regolare tenuta dei libri sociali.
- La gestione dei rapporti con i Soci, con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione è regolata dalle norme del codice civile.
- La tracciabilità delle attività riconducibili al processo in esame è garantita dalla documentazione richiesta e prodotta per il Collegio Sindacale e per la Società di Revisione e dai relativi verbali, nonché dall'utilizzo del gestionale aziendale.
- La redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai fini civilistici italiani deve avvenire ai sensi dei Principi Contabili vigenti ed applicabili.
- La redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico devono contenere informazioni chiare, precise, veritiere e complete.
- La bozza di bilancio deve essere messa a disposizione degli Amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio.
- Le condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni riservate devono essere preventivamente verificate da figure a ciò autorizzate.
- Le operazioni relative al capitale devono essere accompagnate dalla predisposizione, da parte della funzione aziendale che propone l'operazione, di idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione; deve essere inoltre verificata preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione, ai fini della registrazione contabile dell'operazione.
- Le operazioni relative al capitale devono essere esplicitamente approvate da parte del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea dei soci.
- È previsto l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli Amministratori in merito ad eventuali situazioni di interesse, per conto proprio o di terzi, in operazioni della Società così come l'obbligo per i Destinatari diversi dagli Amministratori della Società, di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse.
- I verbali di Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione sono trascritti nei libri sociali.
- Deve essere garantita la corretta regolare tenuta dei libri sociali.
- Tutta la documentazione, acquisita e prodotta, deve essere conservata e correttamente archiviata. Deve inoltre esserne garantita la tracciabilità tramite l'utilizzo del gestionale.
- Gli accordi con eventuali consulenti devono essere formalizzati mediante redazione di un contrato/ordine/lettera di incarico, debitamente autorizzato e riportare l'indicazione del compenso pattuito, del dettaglio e della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda).
  - Tutti i contratti con i consulenti prevedono l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere). Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

### 11.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

 Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG

# SEZIONE 12. GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di Risk Assessment e Gap Analysis di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

### Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Il processo si riferisce all'attività stragiudiziale e giudiziale nelle controversie civili, fiscali, amministrative, penali e giuslavoristiche che coinvolgono la Società e chi vi lavora.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) la fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
  - La norma che sanziona il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 116 del 3 agosto 2009 nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai c.d. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità.

La condotta si realizza nei confronti del soggetto che, chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, possa avvalersi della facoltà di non rispondere e consiste nell'indurla a non rendere le predette dichiarazioni (e dunque ad avvalersi della facoltà che la legge gli riconosce) o a rendere dichiarazioni mendaci a seguito di violenza, minaccia o di offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre i destinatari della condotta sono soltanto gli indagati e gli imputati (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

- Concussione (art. 317 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta di dare ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o il rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di

- ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto della società.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto.
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio dei poteri e delle funzioni o per un atto contrario ai doveri di ufficio coinvolgano un Incaricato di Pubblico Servizio.
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o il rappresentante della Società offra denaro o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione, induzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie o internazionali (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti, organizzazioni internazionali, assemblee parlamentari internazionali, giudici e funzionari delle Corti internazionali).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un rappresentante della Società sfruttando o vantando relazioni esistenti o fittizie con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., si faccia dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione, o come remunerazione a tale soggetto per l'esercizio delle sue funzioni, per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio. Il reato si configura anche nei confronti di chi dà o promette il denaro o altra utilità.
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) -Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) -Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui taluno offra o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

### 12.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria:

- astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia;
- astenersi da qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia offerta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria;
- astenersi dall'indurre o persuadere qualsiasi soggetto dal fornire dichiarazioni false alle Autorità competenti;
- prestare una effettiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Dovranno essere inoltre seguiti i seguenti principi:

- i Dipendenti, nonché i collaboratori a vario titolo della Società, dovranno tempestivamente avvertire il loro diretto responsabile di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata all'OdV;
- qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente della Società sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- analogo riserbo dovrà essere mantenuto dal consulente legale che assista al rilascio di tali dichiarazioni;
- ogni Destinatario ha l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da amministratori, dirigenti, dipendenti o altri terzi operanti per conto della Società (es. consulenti legali) volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- qualora il Destinatario riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico (od il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l'indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico).

### 12.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, si richiamano i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 1, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- L'attività di gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale deve essere gestita esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto.
- I rapporti con l'Autorità Giudiziaria e i suoi ausiliari, anche nell'ambito della partecipazione alle udienze, è gestito direttamente o attraverso la nomina di legali e consulenti esterni, dal Legale

Rappresentante o da soggetto aziendale munito di idonea delega o procura per rappresentare la Società avanti l'Autorità Giudiziaria.

- Il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle attività sensibili in esame.
- Nel caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro) o di attività stragiudiziale i rapporti con lo Studio Legale esterno devono essere intrattenuti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri a fornire l'eventuale documentazione e/o informazioni necessarie. Lo Studio Legale deve, a sua volta, provvedere a fornire alla Società l'aggiornamento circa le cause in essere.
- I rapporti con i consulenti esterni devono essere verificabili attraverso documentazione contrattuale, completi ed idonei a definire chiaramente ogni obbligo/diritto di entrambe le parti.
- I compensi, le provvigioni o le commissioni a legali esterni vengono determinate in misura congrua rispetto alle prestazioni rese e conformi all'incarico conferito, secondo le condizioni o le prassi esistenti sul mercato o le tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.
- La documentazione viene conservata, a cura della Società, in un apposito archivio e/o in formato digitale in una repository online, con modalità tali da impedire la modifica successiva e al fine di consentire la corretta tracciabilità dell'intero processo, nonché di agevolare eventuali controlli successivi.
- I Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali trasmettono tempestivamente agli Amministratori Delegati ogni eventuale diffida e/o comunicazione, di natura giudiziale, indirizzata loro o alla Società, da cui possa desumersi l'esistenza o il probabile insorgere di un contenzioso o di un procedimento penale per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.
  - Tutti i contratti con i legali e consulenti esterni devono prevedono l'inserimento sistematico di un clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice di Condotta e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere). Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

# 12.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

 Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG

# **SEZIONE 13. GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY**

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di NWG Energia, siano coinvolti nella gestione dei rapporti tra le società facenti parte della rete di imprese nell'ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* di cui al paragrafo 2.6 della Parte Generale II del presente Modello:

- Gestione dei rapporti con NWG S.p.A. SB

### Gestione dei rapporti con NWG S.p.A. SB

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con NWG S.p.A. SB, anche in forza del contratto di rete in essere.

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.
- Ricettazione (art. 648 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva
  o occulti, o comunque si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare, denaro o cose
  provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo
  a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso, al fine di procurare a sé o ad altri un
  profitto.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o
  trasferisca denaro o beni provenienti da delitto (anche colposo) o da contravvenzione punita con
  l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al cui compimento non ha
  partecipato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro
  provenienza delittuosa.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, al quale non ha concorso.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto (anche colposo), impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si consuma anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o oggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono tenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale fattispecie inoltre punisce chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila

### 13.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nella gestione dei rapporti tra le società rientrati nella rete di imprese:

Dovranno essere inoltre seguiti i seguenti principi:

- nei rapporti tra le società facenti parte della rete di imprese sono rispettati rigorosamente i requisiti della certezza, inerenza, determinabilità e congruità di tutti i costi generati da tali operazioni, conservando copia di tutta la documentazione e corrispondenza idonea a confermare l'effettività, la congruenza e l'utilità della prestazione;
- le prescrizioni specifiche previste in materia di flussi finanziari devono essere osservate, se applicabili, anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari generati da operazioni poste in essere tra le società facenti parte della rete di imprese.

### 13.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, si richiamano i principi di comportamento e i protocolli di controllo di cui alla Sezione 2, inoltre NWG Energia ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai protocolli di controllo di seguito rappresentati:

- I rapporti con le società facenti parte del contratto di rete sono gestiti esclusivamente da soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati.
- Deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti tra le società rientrati nella rete di imprese.
- I ruoli, i compiti e dli ambiti di attività di competenza di soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti tra le società rientranti nella rete di imprese, che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati dovranno essere definiti nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- Deve essere effettuata una verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle operazioni tra le società facenti parte della rete di imprese che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto della rete di imprese: in particolare, le operazioni devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, o equivalenti, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per tutte le società facenti parte della rete di imprese.
- La tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti tra le società facenti parte della rete di imprese deve essere garantita: a) dal flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le società coinvolte); b) dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile.
- Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione che svolga servizio anche per altre società del contratto di rete deve essere responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.
- Inoltre, al fine di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto del presente paragrafo, si ritiene che le prescrizioni specifiche per i pagamenti e gli incassi debbano essere applicate anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari generati da operazioni tra le società facenti parte della rete di imprese od operazioni relative al capitale sociale, implicanti conferimenti in denaro e finanziamenti o versamenti.
- Tutte le operazioni commerciali, incassi, pagamenti tra le società facenti parte della rete di imprese sono formalizzate in specifici contratti che disciplinano le modalità di regolazione delle, prevedendo pure il relativo meccanismo di fatturazione.
  - Tutti i contratti tra le società facenti parte della rete di imprese devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale le società facenti parte della rete di imprese dichiarano di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico delle controparti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere). Detta procedura verrà formalizzata entro 12 mesi dall'approvazione del MOG

.

# 13.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei protocolli sopra definiti.

 Per il dettaglio circa la tipologia e il contenuto dei flussi, le modalità, le tempistiche e i soggetti responsabili dell'invio, si rimanda alla procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni adottata dall'Organismo di Vigilanza. Detta procedura verrà formalizzata entro 3 mesi dall'approvazione del MOG